

Secondo classificato: Martinetti Fratelli S.r.l. di Montaldo (TO)

Totale offerenti n. 45 di cui uno escluso, per il lotto 1 e n. 50, di cui due esclusi, per il lotto 2 (il numero tra le parentesi indica il lotto): Antares S.r.l. - Aosta (1-2); Arcipelago S.c.r.l. - Trento (1-2); Arienti S.r.l. - Ricca di Diano d'Alba (Cn) (1-2); Baudino F.lli S.r.l. - Pinerolo (To) (1-2); Beretta & C. S.r.l. - Torino (1-2); Boccardo Carlo Moncalieri (To) (1-2); Raggr. C.E.S.I.L. S.r.l. di Torino - Foglia Erminia Loredana di Botricello (Cz) (2); C.R.E.U.M.A. S.r.l. Villafranca d'Asti (At) (1-2); Cantieri Moderni S.r.l. - Pinerolo (To) (1-2); Carrara Battista S.r.l. - Demonte (Cn) (1-2); Cauda Strade S.r.l. - Pralormo (To) (1-2); Cimo S.r.l. - Verres (Ao) (1-2); Co.Ge.A.T. S.r.l. - Torino (To) (1-2); Co.Ge.Ca. S.r.l. - Torino (2); Co.Gen. S.a.s. - Niella Tanaro (Cn) (1-2); Raggr. Consorzio A.S.T. S.c.a.r.l. di Roma - Erbi S.r.l. - di Torino (2); Consorzio Ravennate Ravenna (1-2); Cumino S.p.A. - Rivarolo C.Se (To) (1-2); Edilcevana S.r.l. - Ceva (Cn) (1-2); Escavazioni Val Susa S.r.l. - Ferriere di Bottigliera Alta (To) (1-2); F.lli Manghi S.p.A. - Fontanellato (Pr) (2); Fa.Re. S.a.s. - Asti (1-2); Falf S.r.l. - Levaldigi di Savigliano (Cn) (1-2); Fedet S.n.c. - Torino (1-2); Fo.Ni.Co. Consorzio Stabile - Settimo T.Se (To) (1-2); Grasso Costruzioni Generali S.r.l. - Vallelunga Pratameno (Cl) (2); I.P.L. S.r.l. - Palermo (1-2); Iaquina Geom. Paolo - Torino (1-2); Impresa Borio Giacomo S.r.l. - Torino (1-2); Impresa Costruz. Geom. Egidio Vallicenti - Noepoli (Pz) (1-2); Impresa Costruz. Geom. Massimo Gorrasi - Roccadaspide (Sa) (1-2); Impresa Costruz. Musolino Geom. Albino - Benestare (Rc) (1-2); Impresa Gisabella Giuseppe S.a.s. - Grugliasco (To) (1-2); Impresa Mondo S.n.c. - Montegrosso d'Asti (At) (1-2); Impresa Sirio S.r.l. - Orbassano (To) (1-2); Industria Costruzioni S.r.l. - Saint Vincent (Ao) (1-2); Infrater S.r.l. - Roccadaspide (Sa) (1-2); Italcantieri S.a.s. - Roccadaspide (Sa) (1-2); Malabaila & Arduino S.r.l. - Villafranca d'Asti (At) (1-2); Martinetti F.lli S.r.l. - Montaldo T.Se (To) (1-2); Massucco Costruzioni S.r.l. - Cuneo (1-2); Palano Giuseppe S.r.l. - Torino (1-2); Preve Costruzioni S.p.A. - Roccavione (Cn) (1-2); Ramero Aldo & C. S.r.l. - Cuneo (1-2); Rattalino Scavi S.n.c. - Chieri (To) (1-2); Saracino Saverio - Nizza Monferrato (At) (1-2); SCR S.r.l. - Agrigento (1-2); Smaldone Costruzioni S.r.l. U.S. - Torino (1-2); Sovesa S.r.l. - Torino (1-2); Verna Remo Maurilio & C. S.a.s. - Demonte (Cn) (1-2).

Durata dei lavori: 270 giorni.

Direttore dei Lavori: Ing. Silvano Iraldo.

L'Amministratore delegato
Paolo Romano

26

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Esito di asta pubblica - Servizio idrico integrato - Lavori di fognatura nel Comune di Torino - Prolungamento canale in Corso Settembrini (rif. 2562)

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Tel. 011.4645.111 - Fax 011.4365.575

Appalto esperito in data 19.12.2003.

Aggiudicazione ai sensi commi 1 e 1 bis art. 21 L. 109/94 e s.m.i.

Aggiudicatario: Impresa Tecnowater S.r.l. di Torino.

Ribasso: 15,226% per un importo totale netto di Euro 704.690,89.

Limite di anomalia: 15,295500%

Secondo classificato: Infrater S.r.l. di Roccadaspide (SA).

Altri offerenti, di cui uno escluso, n. 9: Arcipelago S.c.r.l. - Trento (Tn); Cantieri Moderni S.r.l. - Pinerolo (To); Ragg. Co.Ge.Sa.R. S.r.l. di Cancellò e Arnone (Ce) - Impresa Costruz. Geom. Salzillo Angelo di Cancellò e Arnone (Ce) - De.Pi. di della Pietra Giuseppe di Nola (Na); Ragg. Consorzio A.S.T. S.c.a.r.l. Di Roma - Erbi S.r.l. Di Torino; Consorzio Ravennate - Ravenna; Edil Alessia S.r.l. - Giarre (Ct); Gruppo Costruzioni Chinnici S.a.s. - Belmonte Mezzano (Pa); I.P.L. S.r.l. - Palermo; Roan S.r.l. - Acireale (Ct).

Durata dei lavori: 730 giorni.

Direttore dei Lavori: Ing. Giorgio Vaudano.

L'Amministratore delegato
Paolo Romano

27

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Cuneo

Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Canale

Il Presidente

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 30 giugno 2003, avente ad oggetto l'"Approvazione dell'Accordo di Programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Genola in materia di viabilità";

Visto l'Accordo di Programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Canale, sottoscritto in data 20 Ottobre 2003 ed allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Provincia di Cuneo è il soggetto promotore ed attuatore dell'accordo;

Visto l'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;

decreta

di approvare, a tutti gli effetti di legge, l'allegato Accordo di Programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Canale in materia di viabilità.

Dispone la pubblicazione del presente atto e dell'Accordo di Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Cuneo, 17 novembre 2003

Il Presidente
Giovanni Quaglia

Accordo di programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Canale in materia di viabilità

- Per la Provincia di Cuneo il Presidente Cav. Gr.Cr. Dr. Giovanni Quaglia;

- Per il Comune di Canale il Sindaco Marco Monchiero;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 30.6.2003;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 8.8.2003;

Premesso che:

- Gli enti sottoscrittori condividono l'obiettivo di realizzare un tratto di collegamento stradale tra la SR n. 29 e la SP n. 29 - variante al centro abitato di Canale in direzione di Monteu Roero, secondo il tracciato di massima predisposto dall'Ufficio Tecnico Provinciale;

- A tal fine, con deliberazione consiliare n. 58/2000 (adozione) e n. 68/2000 (approvazione) è stato approvato dal Comune di Canale, con apposita variante ex articolo 17, settimo comma, legge 56/1977 e s.m.i., l'inserimento sulle tavole del P.R.G.C. della suddetta nuova strada di collegamento diretto tra la SR 29 (corso Rodilhan) e la SP 29 (via Monteu Roero), con conseguenti modifiche alla relativa scheda della zona I2 interessata, il tutto al fine di consentire sotto il profilo urbanistico, la realizzazione del tratto stradale di cui trattasi, che riveste carattere di riconosciuta priorità in funzione dello snellimento del carico di traffico sul centro abitato di Canale.

- L'amministrazione comunale di Canale ha richiesto la realizzazione di due varianti all'abitato per migliorare la viabilità ed evitare i gravi inconvenienti dovuti all'attraversamento del centro abitato da parte dei veicoli in transito.

- La precedenza su richiesta del Comune di Canale è stata data alla variante in direzione San Damiano d'Asti.

- Per completare l'intervento di decongestionamento del concentrico e di snellimento del traffico è necessario realizzare la variante in direzione Monteu Roero oggetto del presente accordo di programma. La citata variante si sviluppa interamente in rilevato per circa 500 metri; si diparte dalla SR 29 mediante svincolo a rotatoria in prossimità della SC di Mombirone per poi innestarsi sulla SP 29 in direzione Monteu Roero. Il tracciato è costituito da due ampie curve e dallo scavalco del Rio Canale mediante ponte di luce adeguata.

Tutto ciò considerato, tra le parti si stipula il seguente accordo di programma in materia di viabilità.

Art. 1

Premesse

Le premesse succitate costituiscono parte integrante del presente accordo di programma.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo di programma disciplina la realizzazione del tratto stradale di collegamento tra la SR 29 (corso Rodilhan) e la SP 29 (via Monteu Roero), secondo il tracciato di massima predisposto dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

Art. 3

Finanziamento dell'opera

Ai fini che precedono, gli Enti sottoscrittori riconoscono che l'intervento ha un costo presunto pari ad euro 670.000,00 e che lo stesso verrà sostenuto dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo, con l'esclusione dell'onere relativo all'acquisizione dei terreni da occupare per la realizzazione dell'opera, che ricadrà sul Comune di Canale.

Art. 4

Impegni della Provincia di Cuneo

La Provincia di Cuneo, Ente capofila e coordinatore dell'intervento oggetto del presente accordo di programma, oltre a garantire il finanziamento della quota di propria competenza, provvederà alla realizzazione del progetto, curando in particolare:

- La predisposizione del progetto definitivo - esecutivo dell'opera;
- L'acquisizione dei prescritti pareri ed autorizzazioni;

- L'espletamento delle procedure per l'appalto dei lavori;

- La direzione e la contabilizzazione dei lavori.

La Provincia di Cuneo si impegna altresì a concordare con il Comune di Canale le eventuali varianti, nei limiti dall'art. 25 della legge 109/1994 ss.mm.ii., non comportanti ulteriori impegni di spesa rispetto al progetto esecutivo. La realizzanda opera oggetto del presente Accordo di Programma resterà in carico, sotto il profilo della gestione e manutenzione, alla Provincia medesima, trattandosi di Strada Provinciale.

Art. 5

Impegni del Comune di Canale

Il Comune di Canale si impegna a:

- Curare le procedure necessarie ad acquisire a proprie spese, anche in via bonaria, la disponibilità dei terreni necessari per la realizzazione dell'intervento, non appartenenti al demanio od al patrimonio pubblico (cessione bonaria, servitù di uso pubblico, altro titolo valido).

- Fornire alla Provincia di Cuneo ogni collaborazione tecnica ed operativa per le fasi di progettazione lavori e di realizzazione.

- Consentire la realizzazione dell'intervento sul demanio stradale pubblico;

- Inserire nel proprio bilancio annuale e pluriennale il costo di intervento per la quota di competenza.

Le aree necessarie per la realizzazione dei lavori verranno rese disponibili dal Comune e dismesse a titolo gratuito alla Provincia una volta predisposti - a cura ed onere del Comune - i tipi di frazionamento e gli atti di compravendita.

Art. 6

Eventuali modifiche ed integrazioni all'Accordo di programma

Il presente Accordo di Programma potrà essere modificato con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori con le stesse procedure previste per la sua definizione ed approvazione.

Il presente Accordo di Programma potrà altresì essere integrato da successivi Accordi di Programma, al fine di vedere compiutamente attuata l'iniziativa.

Art. 7

Collegio di Vigilanza

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma, saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza, costituito in ottemperanza delle disposizioni vigenti.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un unico arbitro che giudicherà secondo equità e nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cuneo. Il procedimento arbitrale è da intendersi rituale e si svolgerà secondo le norme di cui agli art. 806 e seguenti c.p.c.

Art. 8

Durata dell'Accordo di Programma

La durata del presente Accordo di Programma è limitata alla completa realizzazione e collaudo dell'opera non oltre l'anno 2006 e comunque entro due anni dalla formale acquisizione delle aree da parte del Comune.

Art. 9

Individuazione dei responsabili del procedimento

Gli Enti sottoscrittori nomineranno altresì, come responsabili del procedimento, rispettivamente:

Provincia di Cuneo:

- Responsabile unico del procedimento: Ing. Giuseppe Giamello

Comune di Canale:

- Responsabile procedimento acquisizione delle aree: Geom. Roberto Ambrosio

Art. 10

Dichiarazione di Pubblica utilità

Il Decreto presidenziale di approvazione del presente Accordo di Programma comporta, ai sensi del comma 6, dell'art. 34, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere contemplate nei progetti attuativi del presente Accordo.

La dichiarazione di cui al comma 1, del presente articolo, cessa di avere efficacia se le opere non iniziano entro tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del Decreto Presidenziale di approvazione dell'Accordo di Programma.

Art. 11

Disposizioni finali

Il presente Accordo di Programma accoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti e vincola le parti dalla data di stipulazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, il presente Accordo di Programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e resta efficace sino a completa realizzazione delle attività previste.

La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è curata dalla Provincia di Cuneo.

Dalla Sede della Provincia di Cuneo, corso Nizza 21, 20 ottobre 2003

Per il Comune di Canale
Il Sindaco
Marco Monchiero

Per la Provincia di Cuneo
Il Presidente
Di Giovanni Quaglia

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Camburzano (Biella)

Modifiche allo statuto comunale

Con deliberazione n. 42 in data 30 Ottobre 2003 il Consiglio Comunale di Camburzano ha apportato modifiche allo Statuto Comunale approvato con delibera consiliare n. 50 del 20 Dicembre 1999, inserendo le seguenti modifiche ed aggiunte:

Viene aggiunto l' art. Art. 71-bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, o altro termine di rinvio, non sia sta-

to predisposto dalla giunta Comunale lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il segretario comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro cinque giorni dalla scadenza, l' avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l' adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al sindaco tramite il servizio protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta comunale, entro i due giorni successivi all' assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell' ipotesi di cui all' art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra i Segretari Comunali/Provinciali, Dirigenti o funzionari Amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materia di diritto amministrativo. Qualora l' incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all' art. 53 del D.Lgs.vo 165/2001 e ai contatti di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la giunta comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il commissario, qualora la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione ne provvede alla predisposizione d' ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell' atto di nomina.

6. Il commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l' avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l' avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti per l' approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. I termini di cui al comma 6, nel caso in cui la Giunta Comunale avesse predisposto nei termini lo schema di bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.

8. Qualora il consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questi provvede direttamente entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell' avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell' articolo 141, comma 2 del Decreto legislativo 267/2000.

Vengono modificati i seguenti articoli :

Art. 17

Il comma 1, lettera c) viene sostituito dal seguente:

“ c) convoca i comizi per i referendum previsti dall' art. 8 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.”

Dopo la lettera g) si aggiunge

h) Nomina i messi comunali..

Art. 53 - Accordi di programma

Comma 2) Le parole "...ai sensi dell' art. 27 comma 4 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, modificato dall' art. 17, comma 9, della Legge 127/97" vengono sostituite con

"...ai sensi dell' art. 34, comma 4 del D.Legs.vo 18.8.2000, n. 267"

Art. 62

Lettera g)

Le parole "...di cui all' art. 38 della Legge n. 142/1990" vengono sostituite con "...ai sensi dell' art. 54 del D.Legs.vo 18.8.2000, n. 267)

Comune di Castellazzo Novarese (Novara)

Statuto comunale (Approvato con delibera C.C. 11 del 1-12-2003 e C.C. 13 del 19-12-2003)

INDICE GENERALE

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 Programmazione e cooperazione

Art. 7 Ordinamento finanziario

Art. 8 Attività finanziaria del Comune

TITOLO II. ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1. Organi e loro attribuzioni

Art. 9 Organi

Art. 10 Deliberazione degli organi collegiali

Art. 11 Consiglio comunale

Art. 12 Sessioni e convocazione

Art. 13 Linee programmatiche di mandato

Art. 14 Commissioni

Art. 15 Consiglieri

Art. 16 Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 17 Gruppi consiliari

Art. 18 Sindaco

Art. 19 Attribuzioni di amministrazione

Art. 20 Attribuzioni di vigilanza

Art. 21 Attribuzioni di organizzazione

Art. 22 Vicesindaco

Art. 23 Mozioni di sfiducia

Art. 24 Giunta comunale

Art. 25 Composizione

Art. 26 Nomina

Art. 27 Funzionamento della Giunta

Art. 28 Competenze

Art. 29 Rappresentanza

Art. 30 Difensore civico

Art. 31 Incompatibilità e decadenza

Art. 32 Mezzi e prerogative

Art. 33 Rapporti con il consiglio

TITOLO III. ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO 1. Partecipazione e decentramento

Art. 34 Partecipazione popolare

CAPO 2. Associazionismo e volontariato

Art. 35 Associazionismo

Art. 36 Diritti delle associazioni

Art. 37 Contributi alle associazioni

Art. 38 Volontariato

CAPO 3. Modalità di partecipazione

Art. 39 Consultazioni

Art. 40 Petizioni

Art. 41 Proposte

Art. 42 Referendum

Art. 43 Accesso agli atti

Art. 44 Diritto di informazione

Art. 45 Istanze

TITOLO IV. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 47 Procedimenti a istanza di parte

Art. 48 Procedimenti a impulso di ufficio

Art. 49 Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO V. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 50 Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 51 Servizi pubblici comunali

Art. 52 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 53 Istituzioni

Art. 54 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 55 Convenzioni

Art. 56 Consorzi

Art. 57 Accordi di programma

Art. 58 Unione e fusione di Comuni

TITOLO VI. UFFICI PERSONALE

CAPO 1. Uffici

Art. 59 Principi strutturali

Art. 60 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 61 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 62 Diritti e doveri dei dipendenti

2. Personale direttivo

Art. 63 Direttore generale

Art. 64 Compiti del direttore generale

Art. 65 Funzioni del direttore generale

Art. 66 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 67 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 68 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 69 Collaborazioni esterne

Art. 70 Ufficio di indirizzo e di controllo

Art. 71 Segretario comunale

Art. 72 Funzioni del segretario comunale

Art. 73 Controllo economico della gestione

Art. 74 Controllo per la valutazione del personale

Art. 75 Controllo e pubblicità degli atti manoscritti

TITOLO VII. FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 1. Gestione economica

Art. 76 Finanza locale

Art. 77 Revisore dei conti

CAPO 2. I Beni comunali e l'attività contrattuale

Art. 78 Beni comunali

Art. 79 Beni demaniali

Art. 80 Beni patrimoniali

Art. 81 Inventario

Art. 82 I contratti

Art. 83 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 84 Revisione economico - finanziaria

TITOLO VIII ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Art. 85 I regolamenti

Art. 86 Ambito di applicazione dei regolamenti

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 88 Revisione dello Statuto

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Castellazzo Novarese è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini statutari.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Castellazzo Novarese nei rapporti con lo stato, con la regione Piemonte, con la provincia di Novara e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle bio diversità.

3. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica, e sociale del Comune di Castellazzo Novarese; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle

tradizioni culturali presenti sul proprio territorio. Nell'ambito delle proprie competenze e nell'ambito della programmazione regionale, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminare le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

j) Adesione e rispetto dei principi comunitari, impegnandosi alla loro attuazione, consapevole che il rafforzamento delle Autonomie Locali rappresentano un importante contributo alla fondazione dell'Europa Unita.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per circa 10,77 chilometri quadrati e confina con i comuni di Casaleggio Novara, Mandello Vitta, Sillavengo, Briona;

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma, 14.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificato con legge regionale, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ad esprimere la propria volontà mediante referendum consultivo non coincidente con altre operazioni di voto;

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castellazzo Novarese e con lo stemma e il gonfalone riconosciuti con DPR 2619 del 25-06-1986

Stemma : d'azzurro al castello d'argento, merlato di tredici alla guelfa, munito di tre torri, merlate alla guelfa di tre, murate e finestrate di uno di nero, esso castello murato, chiuso e finestrato di due di nero, fondato sulla campagna d'argento, caricata di tre tizzoni di nero, infiammati di rosso, ordinati in banda. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo troncato di bianco e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Castellazzo Novarese.

Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del

drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nella foggia autorizzata con il suddetto provvedimento.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.6

Programmazione e cooperazione.

1. il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Novara e con la regione Piemonte.

3. I rapporti con gli altri comuni con la Provincia e la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, secondo i principi della legislazione regionale.

Art.7

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.8

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo svi-

luppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.9

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio comunale e il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Ai sensi della L. 10 Aprile 1991 n.125, per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna l'Ente favorisce la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art. 10

Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute della Giunta e del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal segretario.

Art.11

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia regolamentare organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo nella sua applicazione. La

presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nel regolamento apposito per il suo funzionamento ed organizzazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente :

1 - Statuto

2 - Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento

3 - Convalida dei Consiglieri eletti

4 - Costituzione della commissione di indagini sull'attività dell'Amministrazione

5 - Costituzione della Commissione consiliari consultive

6 - Elezioni del Presidente del Consiglio, se istituito

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1 - Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione

ad alto organo

2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

3 - istituzione e ordinamento dei tributi

4 - elezioni del Difensore Civico

c)Indirizzo dell'attività:

1 - indirizzi generali di governo

2 - relazioni previsionali e programmatiche

3 - programmi ed elenco annuale dei Lavori Pubblici

4 - bilanci annuali e previsionali e relative variazioni

5 - conti consuntivi

6 - piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani e deroghe ai piani ed ai programmi

7 - pareri sulle dette materie

8 - indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell'Ente :

1 - criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

2 - assunzione diretta dei pubblici servizi

3 - concessione dei pubblici servizi

4 - costituzione di istituzioni

5 - costituzione di aziende speciali e loro statuti

6 - indirizzi operativi per le aziende e istituzioni

7 - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata

e) Organizzazione Esterna dell'Ente

1 - convenzione tra Comuni, con la Provincia e altri Enti Pubblici

2 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione , Unioni di Comuni ed accordi di programma

3 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti , aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria

1 - acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni non

previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenze della Giunta, del Segretario o di altri funzionari

2 - partecipazioni a società di capitali

3 - contrazioni di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

- emissioni di prestiti obbligazionari

4 - spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione:

1 - elezioni del Revisore del Conto

Art. 12

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni concernenti adempimenti obbligatori per legge (approvazione bilancio di previsione, consuntivi, programmi del governo del mandato, ecc).

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del dipendente comunale incaricato. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Sono comunque effettuate a porte chiuse le discussioni su argomenti che vertono sulla sfera di dati sensibili o personali attenenti persone fisiche.

10. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carico fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza almeno annuale a decorrere dall'anno successivo alle elezioni, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 14

Commissioni

1. Il Consiglio comunale oltre alle Commissioni obbligatorie previste da disposizioni legislative, potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte sia da consiglieri comunali che da persone estranee all'Amministrazione. Le sedute sono di norma pubbliche eccetto i casi di cui precedente art. 10 comma 9.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento nel rispetto del criterio proporzionale e del principio del voto limitato a tutela della minoranza

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. La Presidenza della Commissione Consiglieri è riservata ad uno dei suoi componenti ed è posta in capo ad uno dei rappresentanti della minoranza eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza.

Art. 15 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi del D.P.R. 570/60 con esclusione del Sindaco neoeletto e degli altri candidati originari a tale carica. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento, amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento, indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 comma 3° del D.L.G.vo 18 Agosto 2000, n. 267. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte alla Vigilanza del Comune.

Art. 16

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio comunale.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificata-

mente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

4. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di tre consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione di volta in volta dal Sindaco dietro specifica richiesta.

Art. 18 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, sovrintendenza e amministrazione generale, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. Quale ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del DLgs. 267/2000.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e

poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori comunicandole al Consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum Comunali;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili e nel rispetto dell'art. 110 del DLgs. 267/2000.

h) Ha la rappresentanza in giudizio del Comune per gli atti limitati dagli organi di governo.

i) Ricopre l'ufficio di Ufficiale Elettorale o può nominare un dipendente a svolgere detta funzione.

Art. 20 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento il Vice Sindaco adotta tutti gli atti e assume le prerogative tutte caratterizzanti l'ufficio del Sindaco.

Art. 23
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24
Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di indirizzo amministrativo, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 25
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiori a 1/3, arrotondato, sul numero di Consiglieri che la legge assegna al Comune, a tal fine computando il Sindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale e comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 comma 4 del Dlgs. 267/2000

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 26
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 27
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 28
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano anche impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai responsabili dei servizi comunali;
- c) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia risultato di procedure selettive;
- d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- f) istituisce e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici qualora tale compito non spetta al responsabile del servizio interessato ai sensi del regolamento comunale sui concorsi;
- h) determina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- j) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

o) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

p) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale o il segretario comunale;

q) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

r) approva il P.E.G o risorse obbiettivi o altro piano di assegnazione

s) Approva l'elenco annuale di L.L.PP. e il piano triennale degli interventi ai sensi della L. 109/94 ed è competente in materia di programmazioni generali di oo.pp.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi per questi ultimi i casi di dimissione singole restano in carica fino all'insediamento dei successori.

5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette Elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice sindaco.

6. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale. Esse diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi venti giorni da tale comunicazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

7. Il voto contrario del Consiglio su proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

8. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti di istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 29

Rappresentanza

1. La rappresentanza legale e processuale, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti è esercitata dal Sindaco.

2. La Giunta definisce criteri direttivi per l'esercizio di cui al precedente comma e può dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali, transazioni e rinunce.

Art. 30

difensore civico

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore civico il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico esercita le attribuzioni previste dall'art. 127 comma 2 del DLgS 267/2000 in materia di controllo sugli atti deliberativi.

3. Esso è nominato dal Consiglio Comunale con nomina a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio con funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Il Difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 31

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione per la nomina del Difensore Civico deve avvenire ad opera dei Capigruppo consiliari tra persone che per acquisita professionalità ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di incompatibilità od ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali, i membri delle Assemblee degli Enti derivati;

c) i ministri di culto di qualsiasi confessione religiosa;

d) gli Amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche economiche od a partecipazione pubblica, imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da esse, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado od affini sino al 2° grado, con amministratori del Comune, con il Segretario o dipendenti del Comune che abbiano responsabilità di strutture organizzative.

g) chi, candidato alle elezioni alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale nella legislatura nella quale si provvede alla nomina del Difensore, non sia stato eletto.

3. Il Difensore civico decade dalla nomina per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

Art. 32

Mezzi e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, di attrezzature d'Ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio Comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale successivo alla richiesta.

7. Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 33

Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività nell'anno precedente, indicando le funzioni riscontrate, suggerendo eventualmente rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, fare relazione al consiglio.

3. Al difensore civico può essere corrisposta una indennità annua eventualmente stabilita dal Consiglio nell'atto di nomina.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 34

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4. Il Comune può costituirsi o aderire alle azioni giuridiche promosse dai singoli elettori laddove ne riconosca la propria spettanza.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 35

Associazione

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 36

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a dieci giorni.

Art. 37

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 38

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infornistico.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 39

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art.40 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

5. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro trenta giorni.

Art. 41 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cinquanta avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 42 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale. Può altresì essere promotore il Consiglio Comunale a mezzo deliberazione approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnatari previa richiesta di almeno un 1/5 di essi che lo promuovono.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio comunale
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
- d) Regolamento organizzativo dei servizi e degli uffici.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Sindaco trasmette le mozioni di richiesta dei Consiglieri o la richiesta proposta dai cittadini ad una commissione di 3 esperti in materia Amministrativa e giuridica nominata dalla Giunta sentita la conferenza del capo Gruppo, affinché esprima parere sull'ammissibilità del referendum.

La mozione corredata dal parere suddetto viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici dei componenti il comitato promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
- c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge .

Il Segretario comunale, esamina la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Commissione di esperti di cui al presente comma 5, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui sopra e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.

La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta, oltre che per motivi di cui al comma 2, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità, indeterminatezza del quesito.

Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio comunale o, se di iniziativa popolare sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° ed il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto fatte salve disposizioni legislative derogatrici.

Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Per la disciplina della campagna Elettorale si applicano, per quanto compatibile, le norme dei referendum nazionali.

All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere

adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri Comunali

9. Non è consentito lo svolgimento di referendum Comunali coincidente con altre operazioni di voto politico o Amministrativo.

Art. 43
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dall'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 44
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 45
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

TITOLO IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

1. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico, il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito

e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento o dalla legge, ed in assenza entro 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48
Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 49
Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 50
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure e del giusto procedimento.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e la provincia.

Art. 51

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dall'ordinamento degli EE.LL. o dalla legislazione speciale di settore.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune, fatte salvo le leggi speciali che regolano singoli settori di attiva produttiva o specifici servizi a carattere industriale.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 54

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. La Costituzione e la partecipazione del Comune a società di capitale è regolarizzata dall'ordinamento degli EE.LL. e dalla legge.

2. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della

collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 55

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Enti Locali al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 56

ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 57

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro complessa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 58

Unione e Fusione di Comuni

1. Il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, in unità di intenti con gli altri Comuni interessati e nelle forme e con le finalità previste dalla legge e dal presente statuto, una unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Qualora la Regione predisponga un programma di fusione del Comune o qualora il Comune si costituisca in unione con altro Comune contiguo si applicano le disposizioni di legge, con le conseguenti modifiche statutarie.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 59

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 60

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 61

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione approvati dalla Giunta Comunale stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 62

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categoria in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale, responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non con tingibile e urgente.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 63

Direttore generale

1. Il Sindaco previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 64

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati

o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 65

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riasamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 66

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, o dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 67

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti ;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle contingibili e urgenti;

h) promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposti e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 68

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, e con i limiti di cui all'art. 110 del D.lgs. 267/2000. Detti incarichi si risolvono automaticamente alla cessazione del mandato elettorale.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 69
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine e nei limiti di cui al comma 6 dell'art. 110 del D.lgs. 267/2000.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 70
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 504/92.

Art. 71
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 72
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro, interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 73
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione

dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

Art. 74
Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei responsabili dei servizi e degli incaricati addetti a posizioni organizzative, nonché i comportamenti dei primi relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Sindaco, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta comunale.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) Conoscenza dell'attività del valutato;

b) Partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili dei servizi disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 75
Controllo e pubblicità degli atti manoscritti

1. Le determinazioni dei responsabili del servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario.

2. Le determinazioni del responsabile del servizio, ad eccezione delle determinazioni di mera liquidazione, sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le determinazioni del Comune.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'
CAPO I
GESTIONE ECONOMICA

Art. 76
Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalle leggi tributarie.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, ad integrazione della contribuzione erariale finalizzata. Risultano indispensabili per lo sviluppo della comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda

individuale, i servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del Comune.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Il regolamento di contabilità definisce sulla base dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione ed attuazione dei provvedimenti di gestione nonché tutte le modalità di organizzazione e di attuazione dei procedimenti di carattere finanziario e contabile.

6. Il regolamento di contabilità definisce la modalità di nomina del revisore, le procedure di controllo di gestione e di revisione nonché ogni altra fattispecie connessa alla gestione finanziaria ed economica dell'ente.

7. In caso di mancata approvazione del Bilancio o di inerzia nell'adozione di analoghi adempimenti obbligatori per legge il Prefetto provvede alla nomina di un commissario ad Acta.

Art. 77

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

CAPO II

I BENI COMUNALI E L'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art. 78

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

4. Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni patrimoniali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 79

Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni, pertinenze e servitù, che appartengono alle fattispecie indicate negli artt. 822 e 824 del Codice civile. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è competente per la loro classificazione.

Art. 80

Beni patrimoniali

1. I beni non assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 81

Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 82

I contratti

1. Nell'ambito dei principi di legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 83

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto contabile degli EE.LL di cui al Dlgs 267/2000.

Art. 84

Revisione economico - finanziaria

1. La revisione economico e finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento comunale di cui al comma 2 del precedente articolo 76, disciplinerà altresì la fattispecie relativa alla dotazione dei necessari mezzi per lo svolgimento dei compiti da parte del Revisore.

TITOLO VIII

ATTIVITA' REGOLAMENTARE

Art. 85

I Regolamenti

1. Il Consiglio comunale nell'esercizio della potestà Regolamentare adotta i regolamenti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, relativamente alle materie di propria competenza.

2. I regolamenti divengono obbligatori decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dalla esecutività della deliberazione di adozione del Consiglio comunale.

Art. 86

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del Dlgs 267/00, sono subordinati ai seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) sono abrogati o disapplicati da regolamenti posteriori determinati con deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze, o per incompatibilità con disposizioni di legge sopravvenute.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.87

Deliberazione dello Statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.88

Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il presidente del Consiglio cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art.89

Entrata in vigore

1. Dopo l'avvenuta esecutività, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua Affissione all'albo pretorio del Comune.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dello Statuto. Fino all'adozione delle suddette modifiche, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Elva (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 27 settembre 2003)

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Autonomia
- Art. 3 Sede
- Art. 4 Territorio
- Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

Art. 6 Pari opportunità

Art. 7 Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi

Art. 8 Tutela dati personali

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

(Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I - Consiglio comunale

Art. 9 Competenze - Presidenza - Cons.Anziano

Art. 10 Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di governo

Art. 11 Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei consiglieri

Art. 12 Sessioni del Consiglio

Art. 13 Esercizio della potestà parlamentare

Art. 14 Commissioni consiliari permanenti

Art. 15 Costituzione di commissioni speciali

Art. 16 Indirizzi per le nomine e le designazioni

Art. 17 Interrogazioni

Capo II - Sindaco e Giunta

Art. 18 Elezione del Sindaco

Art. 19 Linee programmatiche

Art. 20 Vice Sindaco

Art. 21 Delegati del Sindaco

Art. 22 La Giunta - Composizione, nomina, e Presidenza

Art. 23 Competenze della Giunta

Art. 24 Funzionamento della Giunta

Art. 25 Cessazione dalla carica di Assessore

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DIFENSORE CIVICO

Capo I - Partecipazione dei cittadini

Riunioni - assemblee - Consultazioni

Istanze preposte

Art. 26 Partecipazione dei cittadini

Art. 27 Riunioni e assemblee

Art. 28 Consultazioni

Art. 29 Istanze, petizioni e proposte

Art. 30 Cittadini dell'unione europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Art. 31 Azione referendaria

Art. 32 Disciplina del referendum

Art. 33 Effetti del referendum

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 34 Albo pretorio

Art. 35 Svolgimento dell'attività amministrativa

Art. 36 Statuto dei diritti del contribuente

TITOLO V - PATRIMONIO

FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 37 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 38 Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

TITOLI VI

I SERVIZI

Art. 39 Forma di gestione

Art. 40 Gestione in economia

Art. 41 Aziende speciali

Art. 42 Istituzioni

Art. 43 Società e partecipazione a Società

Art. 44 Concessione a terzi

Art. 45 Tariffe e servizi

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE

E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI

PROGRAMMA

Art. 46 Convenzioni

Art. 47 Accordi di programma

TITOLI VIII

UFFICI E PERSONALE

SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 48 Criteri generali in materia di organizzazione

Art. 49 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 50 Organizzazione del personale

Art. 51 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 52 Incarichi esterni

Capo II

Segretario comunale - Direttore generale - Responsabile uffici e servizi - Rappresentanza del comune in giudizio

Art. 53 Segretario comunale - Direttore generale

Art. 54 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 55 Ufficio di supporto agli organi di direzione Politica

Art. 56 Rappresentanza del comune in giudizio

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 Violazioni di norme comunali - Sanzioni

Art. 58 Violazione alle norme di legge

Art. 58 Modifiche dello Statuto

Art. 59 Abrogazioni

Art. 60 Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune di ELVA è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica all'area alpina sud/occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana, in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il comune favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di egual cultura ed esperienza storica. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale verranno in tal senso favoriti e promossi nella toponomastica e nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente gli organi istituzionali del comune. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell'originalità linguistica locale, durante le sedute pubbliche del consiglio comunale gli interventi possono svolgersi nel dialetto locale purchè contemporaneamente verbalizzati, se occorrente, nella lingua italiana; in tal caso l'oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il palazzo civico, sede del Comune, è ubicato in B.ta Serre Capoluogo 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi elettivi collegiali e le commissioni comunali.

2. Le adunanze degli organi collegiali potranno tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, oppure per espressa previsione regolamentare.

Art. 4
Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 26,35, confinante con i Comuni di Prazzo - Stroppo - Sampeyre - Casteldelfino - Bellino.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dalle seguenti Borgate: Lischia - Brione - Molini Allioni - Molini Abelli - Chiosso Inferiore - Chiosso Medio - Chiosso Superiore - Baletti - Grange Garneri - Grange Laurenti - Grange Viani - Meira - Grangettr - Baudini - Martini - Castes - Rossenchie - Dao - Clari - Rinaud - Villar - Morelli - Gorla Abelli - Gorla Superiore - Gorla Di Mezzo - Gorla Ugo - Isaia - Mattalia, storicamente riconosciute dalla comunità.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Elva.

2. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.

3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore.

4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

5. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone comunale.

6. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune sono subordinati ad autorizzazione.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando prio-

rità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. Il comitato, se istituito, provvederà ad adottare un regolamento per il funzionamento dello stesso e per la gestione dei rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Competenze - Presidenza - Consigliere Anziano
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco sin dalla prima seduta. Le funzioni di presidente in assenza del Sindaco sono esercitate dal Vice-Sindaco.

3. E' considerato Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lvo 267/00, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

6. Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.

Art. 10

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale, del programma triennale dei lavori pubblici che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e/o ai singoli Consiglieri, tranne che il Consiglio riunito in modo completo non ne chieda l'inclusione all'ordine del giorno all'unanimità.

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di :

- n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione, che non potrà comunque essere fissata prima di 24 ore dalla seduta di prima convocazione,

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 12

Sessioni del Consiglio
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 15

Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive, studi ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 17

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.

2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. 18

Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta al Vice Sindaco.

Art. 19

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Vice Sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 21

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 22

La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 4 (quattro), compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non Consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23

Competenze della Giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso

rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24

Funzionamento della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 25

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 26

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché avanzare proposte per l'adozione e/o la revoca di atti amministrativi.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 60 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 10% del corpo elettorale con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 30

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà l'inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 31

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trentacinque per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32

Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. In particolare lo stesso deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 33

Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE

Art. 34

Albo pretorio
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 35

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Art. 36

Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI
CONTROLLO

Art. 37

Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38

Revisione economico-finanziaria
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 39

Forma di gestione

(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 40

Gestione in economia

(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 41

Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 42

Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 43

Società e partecipazione a Società
(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

4. Il Comune può altresì partecipare a Società di capitali, anche in posizione minoritaria, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per l'Ente.

Art. 44

Concessione a terzi
(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 45

Tariffe dei servizi
(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 46

Convenzioni
(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 47

Accordi di programma
(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 48

Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 49

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 50

Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle ri-

sorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 51

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 52

Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE
- RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 53

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario comunale spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

5. Nel rispetto dell'art. 97 comma 5 il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune può prevedere la figura di un vice-segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo in casi di assenza o impedimento.

Art. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Ovvero, ai sensi del combinato disposto del comma 23 dell'art. 53 della legge 23-12-2000 nr.388 e del comma 4 dell'art.29 della legge 28-12-2001 nr. 488, la Giunta può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge

o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 55

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da altra pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 56

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il legale rappresentante dell'Ente, individuato tra gli amministratori o tra i responsabili del servizio.

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a . 25,00 né superiore a euro 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamen-

to di una somma minima di . 25,00 e massima di . 500,00.

Art. 58

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco, ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il Segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 59

Modifiche dello Statuto
(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

Art. 60

Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

Art. 61

Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Comune di Tarantasca (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 18.12.2003)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Tarantasca è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Tarantasca nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri Enti o soggetti

pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Tarantasca ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) Promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3 Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 12,23 kmq, confina con i Comuni di Centallo, Cuneo, Busca e Villafalletto.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Vittorio Veneto n. 21.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del Comune di Tarantasca non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Tarantasca (CN).

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5 Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6 Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7 Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Sindaco, dall'assessore anziano e dal Segretario, mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco, dal consigliere anziano e dal Segretario.

Art. 9 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 01 giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali e da componenti esterni al Consiglio dotati delle necessarie competenze tecniche, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 13 Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresenta-

no l'intera comunità alla quale costantemente rispondo.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.

3. E' istituita, presso il Comune di Tarantasca, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 14 del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione dal Sindaco.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. 267/2000;

d) Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) Emanando le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5-6, del D.lgs. 267/2000;

f) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

h) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 21

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla

sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età, che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 23

Giunta Comunale

1. La Giunta comunale, costituita in modo tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. n. 125/1991, è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; inoltre verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 24

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 26

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno nelle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 29

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 31

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 33
Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 35
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 80 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 40 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) Ordine e sicurezza pubblica;

e) Bilancio di Previsione e relative variazioni. Bilancio Consuntivo.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie principali e nelle frazioni.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e deve essere adottato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39 Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

Difensore civico

Art. 40 Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Cuneo, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) I dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) Chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) Chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

Art. 41 Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri;

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 42 Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto, o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali.

Art. 43 Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44 Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 45

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V

Procedimento amministrativo

Art. 46

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47

Procedimento a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso in cui l'atto o provvedimento richiesto incida negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 49

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 51

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati; f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 53
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 56
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni deve essere approvato dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali o altri enti pubblici al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dalla legge.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

Uffici

Art. 60

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e l'individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture, del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione

amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché al rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 64

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 65

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintendente alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 66

Funzione del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari; b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta; c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale; d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro; e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi; f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi; g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale; h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito; i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 68

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti

di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono, ove possibile, le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri; b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni; c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici; d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni; e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione; f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco; g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.lgs 267/2000; h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento; i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore; j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione; k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco; l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune; m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; n) promuovono e resistono alle liti, e hanno il potere di conciliare e di transigere.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 69

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 70

Collaborazione esterna

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà esse-

re superiore alla durata del programma, nonchè i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.lgs 267/2000.

Art. 72

Controllo interno

1. Il Comune può istituire e attuare i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.lgs 267/2000.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 73

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzione con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 74

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasioni delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento.

Art. 75

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari dell'ente in possesso della qualifica funzionale

apicale e munito di uno dei diplomi di laurea previsti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

CAPO IV

La Responsabilità

Art. 76

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 77

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente, l'Ente stesso si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 78

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e Contabilità

Art. 79

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 80

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 81

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente, ed è responsabile, unitamente al Responsabile del Servizio, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 82

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità pubblica, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 83

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 84

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 85

Revisione dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 86

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 87

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e dagli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

AMV S.p.A. - Valenza (Alessandria)

Tariffe distribuzione gas metano distribuito a mezzo rete urbana per il bacino di Valenza

AMV S.p.A. - Strada Vecchia Pontecurone 1/3 - 15048 Valenza (AL) - Telefono 0131921900 - fax 0131947010

L'AMV S.p.A. comunica che, in applicazione dell'art. 14, comma 14.2, della delibera n. 237/2000 del 28/12/2000 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, a decorrere dal 1° Gennaio 2004 e fino al 30 Giugno 2004 le opzioni tariffarie in vigore, imposte escluse, sono le seguenti:

Scaglione	Minimo di scaglione (mc)	Massimo di scaglione (mc)	Quota variabile euro / mc	Q. fissa euro / cliente / anno
1	1	247	0,045635	24,79
2	248	987	0,031531	37,18
3	988	4.935	0,028857	61,97
4	4.936	49.348	0,026019	92,96
5	49.349	197.390	0,023588	105,36
6	197.391	493.476	0,020913	0
7	493.477	999.999.999	0,010456	0

Valenza 22 gennaio 2004

AMV S.p.A.
Il Direttore generale
Pietro Bozzelli

1

Ambito 5 - Lagnasco, Scarnafigi, Cardè, Ruffia, Monasterolo, Murello, Villanova Solaro, Torre San Giorgio

Ambito 6 - Trinità, Sant'Albano di Stura

Ambito 7 - Genola

Ambito 8 - Refrancore, Castagnole Monferrato, Scuzolengo, Portacomaro, Calliano, Moncalvo, Castell'Alfero, Montemagno, Grana, Tonco, Grazzano Badoglio, Penango, Frinco, Viarigi, Corsione, fraz. San Carlo di Villa San Secondo, Casorzo, Alfiano Natta, Castelletto Merli.

Ambito 9 - Castello di Annone, Rocchetta Tanaro, Rocca D'Arazzo, Mombercelli, Vinchio D'Asti, Castelnuovo Calcea, Agliano Terme, Belveglio, Azzano.

La Società SO.MET S.R.L. comunica i nuovi livelli tariffari per ciascun Ambito, imposte escluse, determinati in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue modifiche e integrazioni in vigore al 1/1/2002 e della deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02:

SO.MET S.r.L. - Costigliole d'Asti (Asti)

Opzioni tariffarie base in vigore al 01 luglio 2003 per la distribuzione del gas naturale

Servizio gas metano distribuito a mezzo rete urbana negli ambiti seguenti:

Ambito 1 - San Carlo Canavese, Vauda, Rocca, Barbania, Levone, Corio, Grosso

Ambito 2 - Cerro Tanaro

Ambito 3 - Villafranca d'Asti, Cantarana

Ambito 4 - Castagnole delle Lanze, Costigliole d'Asti, Neive, Mango, Coazzolo, Castiglione Tinella, Valdivilla fraz. Di Santo Stefano Belbo

Ambito 1 - San Carlo Canavese, Vauda, Rocca, Barbania, Levone, Corio, Grosso

Scaglioni di consumo (MJ) da	a	Quota fissa per scaglioni Euro/cliente/anno	Tariffa di distribuzione euro/MJ
1	10.000	18,60	0,002851
10.001	60.000	31,20	0,001830
60.001	200.000	62,40	0,001300
200.001	4.000.000	124,80	0,000800
4.000.001	8.000.000	312,00	0,000520

8.000.001	40.000.000	624,00	0,000505
40.000.001		3.120,00	0,000500

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 38,99 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,01 per i Comuni di San Carlo Canavese, Vauda, Rocca, Barbania, Levone, Grosso e pari a 0,98 per il Comune di Corio.

Ambito 2 - Cerro Tanaro

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota fissa per scaglioni	Tariffa di distribuzione
da a	Euro/cliente/anno	euro/MJ
1 10.000	18,60	0,003000
10.001 60.000	31,20	0,001600
60.001 200.000	62,40	0,000900
200.001 4.000.000	124,80	0,000605
4.000.001 8.000.000	312,00	0,000470
8.000.001 40.000.000	624,00	0,000465
40.000.001	3.120,00	0,000460

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 38,09 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,04.

Ambito 3 - Villafranca d'Asti, Cantarana

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota fissa per scaglioni	Tariffa di distribuzione
da a	Euro/cliente/anno	euro/MJ
1 10.000	18,60	0,002600
10.001 60.000	31,20	0,001410
60.001 200.000	62,40	0,000947
200.001 4.000.000	124,80	0,000731
4.000.001 8.000.000	312,00	0,000424
8.000.001 40.000.000	624,00	0,000410
40.000.001	3.120,00	0,000400

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 38,94 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,03 per entrambi i Comuni.

Ambito 4 - Castagnole delle Lanze, Costigliole d'Asti, Neive, Mango, Coazzolo, Castiglione Tinella, Valdivilla fraz. Di Santo Stefano Belbo

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota fissa per scaglioni	Tariffa di distribuzione
da a	Euro/cliente/anno	euro/MJ
1 10.000	18,60	0,002753
10.001 60.000	31,20	0,001888
60.001 200.000	62,40	0,001089
200.001 4.000.000	124,80	0,000820
4.000.001 8.000.000	312,00	0,000700
8.000.001 40.000.000	624,00	0,000681
40.000.001	3.120,00	0,000660

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 38,92 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,01 per i Comuni di Castagnole Lanze, Neive, Coazzolo, Castiglione Tinella, pari a 1,02 per il Comune di Costigliole d'Asti, pari a 0,99 per il Comune di Mango, pari a 1,03 per la fraz. Valdivilla di Santo Stefano Belbo.

Ambito 5 - Lagnasco, Scarnafigi, Cardè, Ruffia, Monasterolo, Murello, Villanova Solaro, Torre San Giorgio

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota fissa per scaglioni	Tariffa di distribuzione
da a	Euro/cliente/anno	euro/MJ
1 10.000	18,60	0,002401
10.001 60.000	31,20	0,001290
60.001 200.000	62,40	0,000986
200.001 4.000.000	124,80	0,000720
4.000.001 8.000.000	312,00	0,000450
8.000.001 40.000.000	624,00	0,000420
40.000.001	3.120,00	0,000400

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 38,93 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,01 per il Comune di Lagnasco, pari a 1,02 per il Comune di Scarnafigi, Cardè, Ruffia, Monasterolo, Murello, Villanova Solaro, Torre San Giorgio.

Ambito 6 - Trinità, Sant'Albano di Stura

Scaglioni di consumo (MJ)	Quota fissa per scaglioni	Tariffa di distribuzione
da a	Euro/cliente/anno	euro/MJ
1 10.000	18,60	0,002201
10.001 60.000	31,20	0,001428
60.001 200.000	62,40	0,001030

200.001	4.000.000	124,80	0,000650
4.000.001	8.000.000	312,00	0,000440
8.000.001	40.000.000	624,00	0,000420
40.000.001		3.120,00	0,000400

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 39,15 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,01 per entrambi i Comuni.

Ambito 7 - Genola

Scaglioni di consumo (MJ) da	a	Quota fissa per scaglioni Euro/cliente/anno	Tariffa di distribuzione euro/MJ
1	10.000	18,60	0,002685
10.001	60.000	31,20	0,001961
60.001	200.000	62,40	0,001690
200.001	4.000.000	124,80	0,000990
4.000.001	8.000.000	312,00	0,000700
8.000.001	40.000.000	624,00	0,000600
40.000.001		3.120,00	0,000550

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 38,88 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,02.

Ambito 8 - Refrancore, Castagnole Monferrato, Scurzolengo, Portacomaro, Calliano, Moncalvo, Castell'Alfero, Montemagno, Grana, Tonco, Grazzano Badoglio, Penango, Frinco, Viarigi, Corsione, fraz. San Carlo di Villa San Secondo, Casorzo, Alfiano Natta, Castelletto Merli.

Scaglioni di consumo (MJ) da	a	Quota fissa per scaglioni Euro/cliente/anno	Tariffa di distribuzione euro/MJ
1	10.000	18,60	0,002600
10.001	60.000	31,20	0,002000
60.001	200.000	62,40	0,001303
200.001	4.000.000	124,80	0,000800
4.000.001	8.000.000	312,00	0,000441
8.000.001	40.000.000	624,00	0,000420
40.000.001		3.120,00	0,000403

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 38,94 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,04 per il Comune di Refrancore, pari a 1,03 per i Comuni di Castagnole Monferrato, Portacomaro, Castell'Alfero, Frinco, pari a 1,02 per i Comuni di Scurzolengo, Calliano, Moncalvo, Montemagno, Grana, Tonco, Grazzano Badoglio, Penango, Viarigi, Corsione, Alfiano Natta, Casorzo, Fraz. San Carlo di Villa San Secondo, Castelletto Merli

Ambito 9 - Castello di Annone, Rocchetta Tanaro, Rocca D'Arazzo, Mombercelli, Vinchio D'Asti, Castelnuovo Calcea, Agliano Terme, Belveglio, Azzano.

Scaglioni di consumo (MJ) da	a	Quota fissa per scaglioni Euro/cliente/anno	Tariffa di distribuzione euro/MJ
1	10.000	18,60	0,002000
10.001	60.000	31,20	0,001400
60.001	200.000	62,40	0,001074
200.001	4.000.000	124,80	0,000600
4.000.001	8.000.000	312,00	0,000448
8.000.001	40.000.000	624,00	0,000420
40.000.001		3.120,00	0,000400

Le tariffe euro/MJ sono da moltiplicare per il PCS pari a 38,93 MJ/mc e per il coefficiente (M) di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica pari a 1,02 per i Comuni di Vinchio D'Asti e Agliano Terme, pari a 1,03 per i Comuni di Rocchetta Tanaro, Rocca D'Arazzo, Mombercelli, Castelnuovo Calcea, Belveglio, Azzano e pari a 1,04 per il Comune di Castello di Annone.

Per i punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la quota fissa è articolata in funzione della capacità conferita ed è pari a 0,10 euro/anno per ogni mc/giorno di capacità conferita.

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito dal punto 3.1.6 del Prov. CIP n. 24/88 del 9/12/1988.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Alberto Pippione

2

ALTRI ANNUNCI

Casa del Vecchio "P. Perazzo" - San Germano Vercellese (Vercelli)

Vendita fabbricato rurale in San Germano Vercellese. Avviso di asta

La Casa del Vecchio "P. Perazzo" vende un fabbricato rurale in Via Vettignè - San Germano Vercellese, indicato al f. 11 mappale 94 sub. della superficie di are 71,26, classe-, R.D. Zero.

Prezzo base d'asta: euro 60.000,00 (sessantamila/00).

La vendita è effettuata a corpo. L'asta pubblica ad unico e definitivo esperimento scade il 30 gennaio 2004.

San Germano Vercellese, 12 gennaio 2004

Il Presidente
Augusto Maratelli

1

Commissione formazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva. Comune di Acqui Terme

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva relativa al bando generale di concorso pubblicato in data 4 febbraio 2002 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di -edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Acqui Terme.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 della Legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prendere visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria (ex I.A.C.P.).

Alessandria, 12 gennaio 2004

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli

2

Comune di Alessandria

Deliberazione C.C. n. 158 del 28.10.2002 - Approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare il progetto definitivo del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (omissis).

3

Comune di Alessandria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 15.12.2003 - P.E.C. "D3/3" in Alessandria, via della Maranzana presentato dalla proprietà Sigg. Essant Elio, Essant Elena ed Essant Esther

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare di progetto di Piano Esecutivo Convenzionato denominato "D3/3" in Alessandria via della Maranzana, presentato, unitamente alla bozza di convenzione da stipulare con il Comune, con l'istanza in data 25/8/2003 prot. 63162/11082 dalla proprietà Sigg. Essant Elio, Essant Elena ed Essant Esther.

(omissis)

4

Comune di Alzano Scrivia (Alessandria)

Approvazione della classificazione acustica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000, n. 52

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;

Vista la D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001

rende noto

Che con deliberazione n. 21 del 17.10.2003 esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Alzano Scrivia.

Alzano Scrivia, 19 gennaio 2004

Il Sindaco
Piero Caldirola

5

Comune di Asti

Deliberazione Consiglio Comunale n. 139 del 29 Dicembre 2003 - Approvazione Piano di recupero da realizzarsi in Asti, Loc. Valterza - Intestatario: Atim S.r.l.

(omissis)

Il Consiglio comunale

Riunitosi nella seduta del 29 Dicembre 2003

ha deliberato

1) di approvare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 30 della legge 457 del 5 agosto 1978, il Piano di recupero intestato a società Atim S.r.l. proprietaria dell'area iscritta a Catasto al foglio n.85, mappali nn. 4-5-6-8-9-10-11-12-13, per la trasformazione di fabbricato in due unità abitative in Asti, località Valterza, già adottato da questo Consiglio con deliberazione n. 87/03 secondo gli elaborati di progetto allegati alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera A) e le modalità contenute nella bozza di convenzione anch'essa allegata alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera B);

(omissis)

5) di stabilire che il Piano di Recupero in oggetto assumerà efficacia con la pubblicazione sul BUR della presente delibera divenuta esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.;

(omissis)

Asti, 16 gennaio 2004

Per Il Sindaco
L'Assessore all'urbanistica
Fabrizio Brignolo

6

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori - Opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del piano esecutivo convenzionato Zone TN1a - TN1b - TC" in Beinasco, (rotatoria sulla ex Provinciale n. 6 per Pinerolo in corrispondenza del monumento Garelli)

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantano crediti verso l'impresa Building S.p.A. con sede in Torino Via Bruno Buozzi n. 5, esecutrice delle "Opere di urbanizzazione realizzate nell'ambito del piano esecutivo convenzionato Zone TN1a - TN1b - TC" in Beinasco, (rotatoria sulla ex Provinciale n. 6 per Pinerolo in corrispondenza del monumento Garelli), lotto denominato "4° stralcio Via Dolci", importo lavori euro 335.964,69, assunti con Convenzione originaria stipulata tra il Comune di Beinasco e la Società Novacop e Eurodes S.r.l. e Immolesing, Rep. 214314 del 12.04.1999, raccolta n. 23990 e successive integrazioni, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

7

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori. Opere di urbanizzazione primaria Zona RA1-1 del P.R.G.C. di Beinasco Fase 2 (consolidamento di scarpata mediante realizzazione di una scogliera)

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantano crediti verso La Coop. Agriforest, con sede in Torino L.go Dora Napoli n. 90, esecutrice delle "Opere di urbanizzazione primaria Zona RA1-1 del P.R.G.C. di Beinasco Fase 2" (consolidamento di scarpata mediante realizzazione di una scogliera), per conto della Società Le Logge S.n.c., sede Torino C.so G. Ferraris n. 110, assunti con Convenzione stipulata in data 23.10.2000, Rep. 728899/15937, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

8

Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Avviso Pubblico cessione lotti area P.I.P.

Si rende noto che in data 12-01-2004 è stato pubblicato il bando per la cessione di aree a destinazione produttiva all'interno del P.I.P. di via Cameri.

Saranno ammessi in graduatoria le Imprese che svolgono attività industriale o artigianale, anche riuniti in Consorzio.

Le domande dovranno essere compilate sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico Comunale durante l'orario di apertura al pubblico e presentate entro e non oltre le ore 12:00 dell'11 marzo 2004.

Copia integrale del bando e della modulistica sono pubblicate sul sito internet del Comune di Bellinzago Novarese: www.comune.bellinzago.no.it ed all'Albo Pretorio comunale.

Bellinzago Novarese, 13 gennaio 2004

Il Responsabile del servizio
Vito Battioni

9

Comune di Bioglio (Biella)

Avviso di adozione del progetto preliminare variante strutturale PRGC

Il Responsabile del Settore Tecnico rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2003 è stata adottata la 4° variante strutturale ex art. 17, comma 4, L.R. 56/77 al PRGC vigente il citato progetto preliminare è pubblicato per estratto all'Albo Pretorio e gli elaborati adottati sono depositati presso l'Ufficio Segreteria di questo Comune per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, a far tempo dal 29.1.2004 e fino al 27.2.2004 compreso. Chiunque ne avesse interesse può prendere visione degli atti presso il medesimo ufficio con i seguenti orari:

lunedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 14.00

mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00

sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e per 30 giorni, ovvero dal 28.2.2004 al 29.3.2004 incluso, può avanzare osservazioni e proposte che devono essere presentate in triplice copia, all'ufficio segreteria o all'ufficio tecnico negli orari sopra indicati.

il responsabile del servizio tecnico
Bioglio, 29 gennaio 2004

Il Responsabile del servizio tecnico
Marzia Barberis

10

Comune di Borgolavezzaro (Novara)

Pubblicazione bando assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.

Il Comune di Borgolavezzaro ha pubblicato in data 29.1.2004, per 15 giorni consecutivi il bando generale di concorso ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46, modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996,

n. 51 dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998 e della Legge Regionale 3 settembre 2001, n. 22, per assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria stessa.

Ai sensi della normativa in vigore, possono partecipare al bando tutti i cittadini che risiedono o prestano attività lavorativa in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale n. 29.

Gli eventuali interessati potranno ritirare gli appositi moduli presso gli Uffici Comunali in Piazza libertà n. 10 a Borgolavezzaro a far data dal giorno 29.1.2004, e potranno presentare domanda entro le ore 12.00 del giorno 16.3.2004

Il Responsabile del Servizio
Rosa Anna Manco

11

Comune di Bruino (Torino)

Avviso ai creditori - Lavori di realizzazione fognatura nera in via Trana, via Gonin e strada del Domenino

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 21.12.99 n. 554 sui lavori pubblici

avverte

Che la ditta GALFO Emanuele di Beinasco (TO), appaltatrice dei "Lavori di realizzazione fognatura nera in via Trana, via Gonin e strada del Domenino", ha ultimato i lavori in base al contratto d'appalto.

Pertanto

Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei propri crediti e la relativa documentazione giustificativa.

Bruino, 29 gennaio 2004

Il Sindaco
Paolo Violino

12

Comune di Casale Corte Cerro (Verbanò Cusio Ossola)

Adozione del progetto definitivo di variante strutturale al piano regolatore generale comunale

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

avvisa

che con deliberazione n. 4 del 13.1.2004, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate in merito al progetto preliminare e con deliberazione n. 5 in pari data ha adottato il progetto definitivo della Variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale vigente.

Le sopraindicate deliberazioni ed i relativi elaborati tecnici adottati sono pubblicati per estratto all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, dal 29.1.2004 al 27.2.2004. Durante tale periodo i predetti atti sono depositati presso la Segreteria Comunale e chiunque può prenderne visione durante il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00;

sabato e domenica dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Detti deposito e pubblicità avvengono per notizia e non comportano la possibilità di presentare osservazioni.

Casale Corte Cerro, 29 gennaio 2004.

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Valentino Valentini

13

Comune di Caselle Torinese (Torino)

Decreto n. 1/2004- Lavori di costruzione di una nuova scuola materna in strada Salga - Provvedimenti per la determinazione delle indennità di esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere

Il Capo Settore Opere Pubbliche

(omissis)

decreta

- Sono richiamati i provvedimenti assunti dal Comune di Caselle Torinese in merito alla materia in oggetto, ed in particolare la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 12/12/2002 relativa alla approvazione del progetto definitivo delle opere, comprensivo del piano particolare delle aree da espropriare. Approvazione del progetto definitivo delle opere che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11/2/1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, con la fissazione dei termini previsti dall'art.13 della legge 25/6/1865 n.2359.

Art. 2

- Le indennità da corrispondere da parte del Comune di Caselle Torinese in favore degli aventi diritto per l'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto, sono determinate come segue:

- Catasto Terreni - Foglio 23 - mappale numero 685 di mq. 1035

Immobile di proprietà di Beltrando Anna (omissis) proprietaria per 1/4; Ruo Redda Marisa, (omissis) proprietaria per 1/4, Ruo Redda Teresa, (omissis) proprietaria per 2/4.

Indennità di esproprio euro/mq. 26,39 x mq. 1035 = euro 27.313,65. Importo ridotto del 40% di cui all'art. 5 bis legge 359/92 = euro/mq. 15,83 x mq. 1035 = euro 16.384,05.

- Catasto Terreni - Foglio 23 - mappale numero 687 di mq. 2134

Immobile di proprietà di. Ruo Redda Lossat Guido, (omissis), proprietario per 1/4; Ruo Redda Lossat Sergio, (omissis). proprietario per 1/4; Salot Irma, (omissis). proprietaria per 2/4.

Indennità di esproprio euro/mq. 26,39 x mq. 2134 = euro 56.316,26. Importo ridotto del 40% di cui all'art. 5 bis legge 359/92 = euro/mq. 15,83 x mq. 2134 = euro 33.781,22.

- Catasto Terreni - Foglio 23 - mappale numero 33 di mq. 3744

Immobile di proprietà della Società Ite Impianti S.r.l. con sede a Pianezza via dei Prati n.42,

Indennità di esproprio euro/mq. 26,39 x mq. 3744 = euro 98.804,16, oltre I.V.A. ai sensi di legge. Importo ridotto del 40% di cui all'art. 5 bis legge 359/92 = euro/mq. 15,83 x mq. 3744 = euro 59.267,52, oltre I.V.A. ai sensi di legge.

Tutti gli immobili sono rappresentati nell'allegata planimetria che forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 3

- In ogni fase del procedimento espropriativo i Soggetti Espropriandi potranno convenire la cessione volontaria dei beni, dichiarando la piena proprietà e libertà degli stessi. In tal caso non troverà applicazione la riduzione del 40% riferita agli importi come sopra determinati. Il tutto fatto salva la ritenuta del 20% di cui all'articolo 11 della legge 30/12/1991 n. 413, nei casi previsti, e l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, qualora ne sussistano i presupposti.

Art. 4

- I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notificazione del presente Decreto, potranno far pervenire al Comune di Caselle Torinese, dichiarazione di accettazione delle indennità determinate e di cessione volontaria degli immobili. In caso di silenzio le medesime indennità si intendono rifiutate e di conseguenza da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 5

- Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. Inoltre, estratto del medesimo presente decreto, sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo Pretorio del Comune di Caselle Torinese.

Art. 6

- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Geometra Mauro Castrale, Capo Settore Opere Pubbliche del Comune di Caselle Torinese.

Art. 7

- Avverso il contenuto del presente decreto, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni, dalla notificazione del medesimo.

Caselle Torinese, 20 gennaio 2004

Il Capo Settore OO.PP.
Mauro Castrale

14

Comune di Castelnuovo di Ceva (Cuneo)

Zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Procedimento

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000,

rende noto che

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 29.11.2003 è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale.

La suddetta deliberazione con gli atti allegati è da oggi 19.1.2004 depositata in visione presso la Segreteria Comunale e pubblicata per estratto all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi;

Con decorrenza dal giorno 29.1.2004 fino al giorno 28. 3.2004, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare al Comune ed alla Provincia, osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, anche munite di supporti esplicativi.

Gli atti sono disponibili dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Castelnuovo di Ceva, 19 gennaio 2004

Il Responsabile del Procedimento
Osvaldo Demaria

15

Comune di Crevoladossola (Verbano Cusio Ossola)

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale n. 87 del 24 luglio 2003 - Oggetto: L.R. 86/96. Classificazione: nuova strada in zona PEEP Preglia; viabilità Via Matteotti; viabilità pedonale Via Garibaldi I Lotto; viabilità pedonale Via Garibaldi II Lotto e Piazza Beltrametti; Via alla Villa d'Oira; Strada patti territoriali zona industriale - Sdemanzializzazione: Mulattiera in Loc. Al Bosco; reliquato mulattiera Al Monte

(omissis)

delibera

1) Di approvare la classificazione delle aree in allegate planimetrie ed individuate in narrativa di verbale quali aree del demanio stradale comunale.

2) Di mandare il presente atto a pubblicazione all'Albo Comunale per gg. 15 consecutivi, con l'avvertenza che nei gg. 30 successivi chiunque potrà presentare motivata opposizione.

In proseguo

Premesso che con deliberazione CC 23 del 7. 5.2003 veniva autorizzata la cessione mediante permuta della sottoindicata area comunale dismessa in Loc. Bosco alla Sig.ra Colli Mercede Ersilia della superficie di c.a. 65 mq appartenente al demanio stradale:

- Foglio n. 42 N.C.T. reliquato mulattiera comunale mq 65 in loc. Bosco

Premesso ancora che con deliberazione CC n. 29 del 15.07.2003 veniva approvata la vendita di reliquato di mulattiera comunale dismessa in Loc. Al Monte al Sig. Piperata Antonio di una superficie di c.a. mq 40:

- Foglio n. 56 reliquato mulattiera comunale mq 40 in Loc. Al Monte;

Atteso che occorre conseguentemente provvedere alla sdemanzializzazione delle interessate aree;

Vista la Legge Regionale n. 86/96 relativa a delega ai Comuni in materia;

Atteso che per quanto riguarda l'individuazione delle aree si fa altresì riferimento alle allegate planimetrie;

(omissis)

delibera

3) Di approvare la sdemanzializzazione delle aree in allegate planimetrie ed individuate in narrativa di verbale quali aree del demanio stradale comunale.

4) Di mandare il presente atto a pubblicazione all'Albo Comunale per gg. 15 consecutivi, con l'avvertenza che nei gg. 30 successivi chiunque potrà presentare motivata opposizione.

16

Comune di Gattinara (Vercelli)

Avviso per bando comunale per la formazione della graduatoria per il rilascio delle nuove autorizzazioni su area pubblica di tipo A) e conseguente concessione di posteggio fisso presso il mercato settimanale del martedì - del venerdì e del sabato.

E' indetto un bando comunale per la formazione della graduatoria per il rilascio delle nuove autorizzazioni su area pubblica di tipo A) e conseguente concessione di posteggio fisso presso il mercato settimanale del martedì - del venerdì e del sabato.

I posteggi attualmente liberi risultano essere:
mercato del martedì: n. 29, di cui n. 6 alimentari; n. 20 non alimentari; n. 1 misto; n. 2 alimentari riservati produttori agricoli;

mercato del venerdì: n. 1 prodotti ittici;

mercato del sabato: n. 13, di cui n. 5 alimentari; n. 8 alimentari riservati produttori agricoli.

Scadenza presentazione delle domande: entro il 30. giorno dalla data di pubblicazione del bando sul BURP.

Il bando e lo schema di domanda possono essere visionati all'Albo Pretorio del Comune o richiesti agli Uffici Comunali in Corso Valsesia, n. 119 - tel. 0163/824311-824340 - fax 0163/824300, e-mail: segreteria@comune.gattinara.vc.it

Il Responsabile del Servizio Amministrazione ed Affari Generali
Anna Rita Conte

17

Comune di La Morra (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 25 novembre 2003. Approvazione integrazione/modifica elenco strade vicinali d'uso pubblico nel territorio comunale

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di integrare e modificare, in attuazione della delega attribuita dalla Regione Piemonte con la L.R. n.86 del 27/11/96, l'elenco e la classificazione delle strade vicinali di uso pubblico poste nel territorio del Comune di La Morra come risultanti dall'allegato elenco e relativa planimetria pervenuta 17/10/2003 (comprendente n. 10 strade per una lunghezza totale di Km 10,82);

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 delle succitate L.R. 86/96 nei trenta giorni successivi alla pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio, chiunque potrà presentare motivata opposizione avverso il provvedimento deliberativo;

3. di trasmettere il presente atto (a raggiunta definitiva) alla Regione Piemonte per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.R. 86/96

Integrazione/modifica dell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico

n.	denominazione	Lunghezza
1	Quassolo	mt. 950
2	Delia	mt. 1.000
3	Genesi	mt. 350
4	Vecchia di Cherasco	mt. 1.350
5	Ridoasso	mt. 350
6	Vecchia Santa Maria	mt. 1100
7	Torriglione-Gallinotto	mt. 530
8	Poretto	mt. 2.600
9	Strada Monera	mt. 410
10	Plaustra	mt. 2.180
	Totale	mt. 10.820

18

Comune di Lombardore (Torino)

Avvisi ad opponendum "Lavori di costruzione fognatura in Via Bertola-Poligono, Via Bertola- Poligono interno e Strada dei Ronchi"

Il Responsabile del procedimento

Visto l'art. 360 della Legge 2248 del 1865, l'art. 93 del Regolamento 25.5.1865 n. 350 e l'art. 21 del R.D. 8.2.1923 n. 442;

avverte

Che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'Impresa J.R. di Rubinetti Juri.- Via Oglianico 14, 10086 Rivarolo Canavese (TO), per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopradescritti eseguiti dalla predetta impresa per conto del Comune di Lombardore in base al contratto n. 597 del 9.6.2003, sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R ed Albo Pretorio (29.1.2004), con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Lombardore, 20 gennaio 2004

Il Responsabile del procedimento
Luciana Mellano

19

Comune di Molino dei Torti (Alessandria)

Approvazione della classificazione acustica ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20.10.2000, n 52

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
Vista la D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001

rende noto

Che con deliberazione n. 25 del 31.10.2003 esecutiva ai sensi di Legge, il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Molino dei Torti.

Molino dei Torti, 19 gennaio 2004

Il Sindaco
Renato Caldirola

20

Comune di Montà (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 19 dicembre 2003. "Regolamento edilizio. Approvazione"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il Regolamento Edilizio Comunale di cui allo schema allegato composto da 70 art.li e dei seguenti "modelli" contenuti negli "Allegati":

- Certificato Urbanistico (C.U.),
- Certificato di destinazione Urbanistica (C.D.U.);
- Relazione illustrativa del progetto municipale;
- Permesso di Costruire;

- e. Comunicazione di inizio dei lavori;
- f. Richiesta della verifica finale e del Certificato di Agibilità;
- g. Atto d'impegno per interventi edificatori nelle zone agricole;
- h. Certificato di Agibilità;
- i. Appendice all'art. 31;
- j. Estremi di approvazione del Regolamento.

2. Di dare atto che l'allegato schema di regolamento edilizio di cui al precedente punto 1) costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di dare atto che il procedimento di formazione del nuovo Regolamento è disciplinato dalla Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, come modificata dalla Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19.

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 8 luglio 1999, che il Regolamento Edilizio di cui allo schema allegato al presente atto è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29.7.1999.

5. Di dare atto che l'art. 27 bis del Regolamento Edilizio comunale dispone che fino all'adeguamento previsto all'art.12 comma 5 della L.R. 19/99, in luogo delle definizioni di cui agli articoli dal 13 al 27 compresi, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel P.R.G.

6. Di pubblicare per estratto il presente atto divenuto esecutivo ai sensi di legge sul B.U.R. della Regione Piemonte.

7. Di dare atto che il Regolamento Edilizio di cui al presente atto assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte della presente deliberazione di approvazione.

8. Di trasmettere il Regolamento Edilizio approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 19/1999 con la presente deliberazione consiliare alla Giunta Regionale per quanto di competenza.

21

Comune di Nichelino (Torino)

Legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.. Variante al piano particolareggiato "Piazza C.A. dalla Chiesa". Progetto preliminare. Avviso pubblicazione e deposito

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica;

Vista la legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 22.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato adottato il progetto preliminare della variante al Piano Particolareggiato "Piazza C.A. Dalla Chiesa, approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 16.12.2002:

rende noto

che la citata deliberazione e gli atti tecnici costituenti la Variante al Piano Particolareggiato "Piazza C.A. Dalla Chiesa" saranno depositati in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 21 gennaio 2004 sino al 19 febbraio 2004 con il seguente orario: ore 10,00-12,00 da lunedì a venerdì presso il Servizio Programmazione Urbanistica ore 10,00-12,00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale che i medesimi atti, inoltre, saranno contemporaneamente pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla deliberazione del C.C. n. 120 del 22.12.2002;

che durante il periodo suddetto chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Le eventuali osservazioni e proposte alla Variante al Piano Particolareggiato "Piazza C.A. Dalla Chiesa" potranno essere presentate nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del deposito e perciò entro il 20 marzo 2004, ai sensi delle citate disposizioni di legge.

Le osservazioni e proposte dovranno essere redatte in triplice copia e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune; per maggiore chiarezza potranno essere allegati grafici esplicativi. Il termine del 20 marzo 2004 è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le osservazioni presentate dopo tale termine.

Nichelino, 16 gennaio 2004

Il Responsabile della Posizione organizzativa
Programmazione Urbanistica
Nicola Balice

22

Comune di Nichelino (Torino)

Variante n. 9 strutturale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, 2° e 4° comma della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. - Progetto preliminare

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia urbanistica;

Vista la legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 15 e 17;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.12.2003, con cui è stato adottato il progetto preliminare della variante n. 9 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente con deliberazione della Giunta Regionale n. 111-27050 del 30.7.1993:

rende noto

che la citata deliberazione del C.C. n. 126 del 22.12.2003, divenuta esecutiva a norma di legge e gli atti tecnici costituenti la variante in oggetto saranno depositati in libera visione al pubblico, per 30 (trenta) giorni consecutivi, compresi i festivi, a partire dal 21 gennaio 2004 sino al 19 febbraio 2004 con il seguente orario:

ore 10,00-12,00 da lunedì a venerdì presso il Servizio Programmazione Urbanistica

ore 10,00-12,00 sabato e festivi presso il Corpo di Polizia Municipale;

che i medesimi atti, inoltre, saranno contemporaneamente pubblicati per estratto all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla deliberazione del C.C. n. 126 del 22.12.2003;

che durante il periodo suddetto chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Le eventuali osservazioni e proposte alla variante n. 9 strutturale al P.R.G.C. vigente potranno essere presentate nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del deposito e perciò entro il 20 marzo 2004, ai sensi del citato art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Le osservazioni e proposte dovranno essere redatte in triplice copia e consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune; per maggiore chiarezza è possibile allegare elaborati esplicativi. Il termine del 20 marzo 2004 è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le osservazioni presentate dopo tale termine.

Nichelino, 16 gennaio 2004

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Programmazione Urbanistica
Nicola Balice

23

Comune di Oggebbio (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione tratto strada Vecchia Comunale località Travallino

Il Segretario comunale

Comunica che con delibera della G.C. n. 114 del 11/11/2003 è stato sdemanializzato un tratto di strada comunale denominata Strada Vecchia Comunale in località Travallino della superficie di circa mq. 127 individuata al N.C.T. al foglio n. 30, come risulta dalla planimetria allegata alla succitata delibera.

Oggebbio, 15 gennaio 2004

Il Segretario comunale
Ugo Palmieri

24

Comune di Oleggio Castello (Novara)

Avviso di adozione del piano di zonizzazione acustica

Con delibera C.C. n. 33 del 29.11.2003 si è adottato il piano di zonizzazione acustica, la procedura è stata avviata ed il termine di presentazione proposte ed osservazioni scade il 10 febbraio 2004.

Oleggio Castello, 19 gennaio 2004

Il Sindaco
Italo Rossi

25

Comune di Oviglio (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2003 "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n.19 dell'8.7.1999"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di precisare che il Regolamento è composto da n.70 articoli e di modelli che sono di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico;

3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.99 n. 548-9691;

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19;

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

26

Comune di Oviglio (Alessandria)

Avviso di deposito Variante 1-2003 al Piano Regolatore Generale Comunale adottata ai sensi art. 17 comma 7° L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 assunta in data 29.12.2003 è stato adottato il progetto di variante 1-2003 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Che la citata deliberazione ed elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale dal 2.1.2004 al 31.1.2004 in libera visione:

- giorni feriali nelle ore d'ufficio 10,00 - 12,00
- giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Chiunque abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, possono prendere visione e presentare osservazioni e proposte.

Oviglio, 2 gennaio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marco Pavesio

27

Comune di Paesana (Cuneo)

Procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto: Strada provinciale n. 26 - Tronco: Sanfront - Paesana Lavori di allargamento stradale tra Bivio Bocchetta e Curva Morena

Il Responsabile del procedimento

Visti:

- a) la richiesta del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo;
- b) l'art. n.10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865;

rende noto quanto segue:

1) Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto:

Strada provinciale n. 26

Tronco: Sanfront - Paesana

Lavori di allargamento stradale tra Bivio Bocchetta e Curva Morena

Il progetto suddetto, è redatto dall'Amministrazione della Provincia di Cuneo.

2) Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Comune, entro quindici giorni dall'inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale).

3) I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dell'inizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali: affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere ecc. ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affini-

ché possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1).

4) Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli Art.li 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa determinazione dell'indennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.

In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:

a) documentare la esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;

b) documentare di avere o meno la qualifica di "coltivatore diretto" ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati.

Tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i "coltivatori diretti a titolo principale" dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da autocertificazione secondo le vigenti norme di legge;

c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale.

Tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonché il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.

5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni, non potranno essere contegiate se entro i 30 giorni successivi alla data della inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sopraindicate o comunicazioni scritte in merito.

Il Responsabile del procedimento

28

Comune di Piossasco (Torino)

Avviso di pubblicazione del piano di classificazione acustica

Il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio Architetto Maurizio Foddai rende noto che all'Albo Pretorio del Comune di Piossasco è pubblicato per 30 giorni consecutivi, dalla data del presente avviso, il Piano di classificazione acustica adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 18.12.2003 e che ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia osservazioni e proposte entro i successivi 60 giorni.

Piossasco, 29 gennaio 2004

Il Dirigente del Dipartimento
Servizi al Territorio
Maurizio Foddai

29

Comune di Sanfront (Cuneo)

Procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto: Strada provinciale n. 26 - Tronco: Sanfront - Paesana Lavori di allargamento stradale tra Bivio Bocchetta e Curva Morena

Il Responsabile del procedimento

Visti:

a) la richiesta del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo;

b) l'art. n.10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865;

rende noto quanto segue:

1) Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto:

Strada provinciale n. 26

Tronco: Sanfront - Paesana

Lavori di allargamento stradale tra Bivio Bocchetta e Curva Morena

Il progetto suddetto, è redatto dall'Amministrazione della Provincia di Cuneo.

2) Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Comune, entro quindici giorni dall'inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale).

3) I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dell'inizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali: affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere ecc. ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affinché possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1).

4) Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli Art.li 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa determinazione dell'indennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.

In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:

a) documentare la esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;

b) documentare di avere o meno la qualifica di "coltivatore diretto" ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati.

Tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i "coltivatori diretti a titolo principale" dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da autocertificazione secondo le vigenti norme di legge;

c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale.

Tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonché il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.

5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni, non potranno essere contegiate se entro i 30 giorni successivi alla data della inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sopraindicate o comunicazioni scritte in merito.

Il Responsabile del procedimento

30

Comune di Santa Maria Maggiore (Verbania Cusio Ossola)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.9.2003 "Approvazione Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.7.1999 n.19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n.19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n.71 articoli
- n.11 modelli allegati
- n.29 schede tecniche

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n.548-9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n.19;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999 n.19 alla Giunta Regionale Assessorato all'Urbanistica.

31

Comune di Santena (Torino)
Decreto Dirigenziale n. 1/04

(omissis)

Il Dirigente

decreta

Art.1)

E' disposta a favore del comune di Santena l'occupazione anticipata d'urgenza dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Santena occorrenti per l'esecuzione delle opere fognarie, così come individuati nell'allegato "A" al presente Decreto.

Art. 2)

L'occupazione necessaria per realizzare i lavori indicati in premessa può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3)

I beni immobili sopra individuati ad oggetto della presente occupazione d'urgenza saranno asserviti mediante regolare procedimento di imposizione di servitù coat-

tiva, la cui procedura dovrà essere iniziata e terminata come indicato nelle deliberazioni in premessa citate di approvazione dei lavori.

Art. 4)

Al momento dell'effettiva occupazione degli immobili si provvederà, previo avviso alle parti ed in contraddittorio con il proprietario, ed eventualmente del fittavolo, mezzadro, colono o partecipante, a redigere il verbale dello stato di consistenza e di immissione nel possesso delle aree di cui trattasi.

Art. 5)

L'avviso di convocazione per la redazione del suddetto verbale contenente luogo, giorno e ora delle operazioni dovrà essere notificato agli interessati a cura del Comune espropriante, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni ed affisso per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune di Santena.

Art. 6)

In caso di assenza del proprietario o di rifiuto di firma si procederà comunque con l'intervento di due validi testimoni.

Art. 7)

Il geom. Giuseppe Caffaro Rore, Responsabile del Patrimonio Immobiliare della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. è incaricato ad effettuare la stesura del verbale dello stato di consistenza degli immobili e di quello di immissione nel possesso delle aree oggetto della presente occupazione, con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione con personale di aiuto tecnico necessario.

Art. 8)

L'indennità di occupazione sarà determinata successivamente, in relazione alla durata, ai sensi di legge.

Art. 9)

Il Comune di Santena provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari dei fondi interessati ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Santena. Avverso al presente decreto potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data medesima. Santena, 16 gennaio 2004

Il Dirigente dei Servizi Tecnici
 Nicola Falabella

32

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di urbanizzazione del complesso residenziale di Via Quintino Sella - Avviso ai creditori (art. 189 D.P.R. 21.12.1999 n. 554)

Il Responsabile del procedimento

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 Regolamento di attuazione della Legge 11.02.1994 n. 109 e s.m.i.;

avverte

che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dalla Ditta Brambati & C. S.r.l. Via dei Cattaneo n. 2 Novara e dalla ditta Pavimentazione Moderna Torino S.r.l. Strada Bellacomba n. 140 Torino in qualità di subappaltatrice autorizzata, si deve provvedere al collaudo delle opere.

Si invitano pertanto tutti coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore medesimo, per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare al Comune le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che non si terrà alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate trascorso detto termine.

Settimo Torinese, 22 dicembre 2003

Il Responsabile del procedimento
Franco Gremo

33

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Lavori di recupero della rete idrografica comunale 1° stralcio - Avviso ai creditori

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 Regolamento di attuazione della Legge 11.2.1994 n. 109 e s.m.i.;

Il Responsabile del procedimento

Avvisa

che a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori in oggetto, assunti dalla Associazione Temporanea delle Imprese Itinera Costruzioni Generali S.p.A. di Tortona, Codelfa Prefabbricati S.p.A. di Tortona, Prunotto S.p.A. di Grinzane Cavour, Edilsa S.r.l. di Ferrara con Capogruppo l'impresa Itinera Costruzioni Generali S.p.A. con sede in Tortona Regione Ratto s.n., alla quale è succeduta l'impresa Grassetto S.p.A. con sede in Tortona strada privata Ansaldi n. 8, ora impresa A.B.C. S.p.A. con sede in Tortona Regione Ratto s.n., è in corso di definizione il procedimento per la approvazione del certificato di collaudo.

Si invitano pertanto tutti coloro che vantassero crediti verso l'appaltatore medesimo, per indebite occupazioni di aree o di stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare al Comune le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che non si terrà alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate trascorso detto termine.

Settimo Torinese, 7 gennaio 2004

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Serra

34

Comune di Silvano d'Orba (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2003 del 19.12.2003: "Esame ed approvazione regolamento edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

n. 70 articoli;

n. 10 modelli allegati;

n. 1 appendice all'art. 31

3. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

6. Di dare atto che essendo il Comune dotato di piano regolatore generale, le cui norme definiscono i parametri e gli indici di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19/99 in modo non conforme alle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione, vi è una norma (art. 27 bis) che, in via transitoria, ne sospende l'efficacia fino all'adeguamento dello strumento urbanistico generale, con contestuale rinvio a quelle non uniformate inserite nel piano regolatore vigente;

7. Di dare atto che essendo entrato in vigore il Testo Unico per l'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., le cui norme differiscono dalle definizioni del regolamento edilizio tipo approvato dal Consiglio regionale, in via transitoria si rinvia alle definizioni di cui al citato Testo unico, in attesa dell'adeguamento della legislazione regionale e dello strumento regolamentare;

8. Di dare atto che le disposizioni di cui all'art. 2 del suddetto regolamento, inerenti la composizione della Commissione edilizia e le cause di incompatibilità, rimangono sospese sino alla scadenza del citato organo in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale e che pertanto la composizione rimane così come definitiva ai sensi della deliberazione C.C. n. 26/99 in data 24.9.1999 e della deliberazione G.C. n. 77/99 in data 28.10.1999.

35

Comune di Sparone (Torino)

Piano di classificazione acustica

Il sindaco

rende noto

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 28.11.2003 è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale;

- che copia della deliberazione e dei relativi elaborati tecnici sono pubblicati all'Albo Pretorio e depositati, in libera visione, presso il Servizio Tecnico del Comune di Sparone in piazza Municipale n.1 - (Martedì 9.00 - 12.00; Venerdì 9.00 - 12.00 - 13.30 - 16.00) dalla data odierna e per la durata di 30 giorni consecutivi;

Chiunque ne abbia interesse, entro i successivi 60 giorni, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte scritte nel pubblico interesse, redatte in carta legale, inoltrandole al Comune di Sparone, p. Municipale n.1 - 10080 - Sparone (TO) o alla Provincia di Torino - Settore Ambiente - via Valeggio n.5 - 10100 - Torino.

Sparone, 21 gennaio 2004

Il Sindaco
Giovanni Meaglia

36

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 169 del Consiglio Comunale del 1/12/03 (mecc. n. 03-05181/09) con la quale è stata adottata la variante n. 76 al vigente P.R.G., riguardante l'Ambito 9.3 "Lungo Dora 2".

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e, precisamente, dal 19/1/04 al 17/2/04 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 29/1/04.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale- via Milano, 1).

Il Dirigente settore
procedure amm.ve urbanistiche
Paola Virano

37

Comune di Torino - Divisione Grandi Opere ed Edilizia per i Servizi - Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica

Avviso ai creditori. Lavori di rifacimento copertura e sostituzione dei serramenti esterni dello stabile di corso Ferrucci 122

Il Sindaco

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554/99

invita

Tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di beni immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso MECOS Metalcostruzioni Cambiano S.r.l., via Carignano n. 69/A - Vinovo (TO) - ora Edilmecos S.r.l., Via Carignano n. 69/A - 10028 - Vinovo (TO), esecutrice dei Lavori di rifacimento copertura e sostituzione dei serramenti esterni dello stabile di corso Ferrucci 122 affidati con verbale di aggiudicazione Rep. n. 2492 del 20 dicembre 2000 e n. 2537 A.P.A. del 17 gennaio 2001, consegnati in data 3.7.2001 ed ultimati in data 7.12.2002, a presentare, al Settore Tecnico Edilizia Sportiva di questa Città le domande ed i titoli del relativo credito entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo i termini fissati.

I creditori, che intendano garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione presentata dalla ditta di cui sopra, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro di tale cauzione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il sindaco
Sergio Chiamparino

38

Comune di Tornaco (Novara)

Estratto del verbale di Deliberazione Consiglio Comunale n. 157 del 20/11/2003 - Oggetto "Integrazione art. 16 vigente Regolamento Edilizio a seguito di avviso di rettifica pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 29/9/1999" regolarmente esecutiva ai sensi di legge

(omissis)

Con voti unanimi

delibera

Di approvare le integrazioni all'art. 16 del vigente regolamento edilizio a seguito di nota regionale del 26/6/2001 n. 9848/19 di prot. così come appresso indicate:

"Art. 16. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione del confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds):

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (DC)

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi a tangente all'altro.

d) Di confermare le rimanenti parti del regolamento edilizio nel testo vigente.

Il Responsabile del Servizio
Stefano Ubezio

39

Comune di Vauda Canavese (Torino)

Classificazione acustica del territorio comunale

Il Sindaco

Vista la L. 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Vista la L.R. 20/10/2000 n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

Visto il D.G.R. del 6/8/2001 n. 85-3802

Visti gli elaborati predisposti dallo studio Microbel S.r.l. di Torino

rende noto

Che con delibera del. Consiglio Comunale n. 15 del 27/11/2003 è stata adottata la proposta di classificazione acustica del territorio comunale e che la stessa è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente dal 19/1/2004 al 17/2/2004, durante i quali chiunque potrà prenderne visione.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni al Comune e alla Provincia di Torino.

Vaudo Canavese, 19 gennaio 2004

Il Sindaco
Mauro Chiara

40

Comune di Venaria Reale (Torino)

Determina definitiva di esproprio n. 1192/2003

Il Dirigente F.F. Area Risorse
Economiche e Logistiche

(omissis)

determina

Art. 1

In favore del Comune di Venaria Reale è pronunciata l'espropriazione definitiva delle aree necessarie per l'esecuzione degli interventi inerenti la costruzione e gestione di un "Centro sportivo-ricreativo e per il tempo libero" tra le vie Amati, Saragat e Di Vittorio, così distinte a Catasto:

Foglio 35 mappale n. 137, della superficie reale di mq. 347 di proprietà della Ditta La Glicine Soc. Coop.va a r.l. in liquidazione.

Foglio 36 mappale n. 358, della superficie di mq. 160 di proprietà della Ditta La Glicine Soc. Coop.va a r.l. in liquidazione;

Art. 2

Il Comune di Venaria Reale provvederà, previa registrazione all'Ufficio del Registro di Torino, alla notifica della presente Determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Lo stesso Comune provvederà inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione della presente Determinazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie, affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione del bene immobile disposta con la presente Determinazione;

Art. 3

Estratto della presente Determinazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla data della notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della medesima.

Il Dirigente F.F.
Area Risorse Economiche e Logistiche
Giovanni Guida

41

Comune di Venaria Reale (Torino)

Determina definitiva di esproprio n. 1193/2003

Il Dirigente F.F. Area Risorse
Economiche e Logistiche

(omissis)

determina

Art. 1

In favore del Comune di Venaria Reale è pronunciata l'espropriazione definitiva delle aree necessarie per l'esecuzione dell'intervento di sistemazione della Via Amati, di costruzione di rotatorie stradali e di sistemazione della Bealera "Barola", così distinte a Catasto:

Foglio 37 mappale n. 209 (ex 18b), della superficie di mq. 844 di proprietà della Soc. Opera Pia Barolo;

Art. 2

Il Comune di Venaria Reale provvederà, previa registrazione all'Ufficio del Registro di Torino, alla notifica della presente Determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Lo stesso Comune provvederà inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione della presente Determinazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie, affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione del bene immobile disposta con la presente Determinazione;

Art. 3

Estratto della presente Determinazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla data della notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della medesima.

Il Dirigente F.F.
Area Risorse Economiche e Logistiche
Giovanni Guida

42

Comune di Venaria Reale (Torino)

Determina definitiva di esproprio n. 1194/2003

Il Dirigente F.F. Area Risorse
Economiche e Logistiche

(omissis)

determina

Art. 1

In favore del Comune di Venaria Reale è pronunciata l'espropriazione definitiva delle aree necessarie per l'esecuzione dell'intervento di sistemazione di Via San Marinese, comprendente il rifacimento del manto di usura e l'integrazione dei marciapiedi, così distinte a Catasto: Foglio 36 mappale n. 403 (ex 18b), della superficie di mq. 84 di proprietà 1/2 Berger Celestino e 1/2 Morano Margherita.

Art. 2

Il Comune di Venaria Reale provvederà, previa registrazione all'Ufficio del Registro di Torino, alla notifica della presente Determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Lo stesso Comune provvederà inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione della presente Determinazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie, affinché le vulture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione del bene immobile disposta con la presente Determinazione;

Art. 3

Estratto della presente Determinazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla data della notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della medesima.

Il Dirigente F.F.

Area Risorse Economiche e Logistiche
Giovanni Guida

43

Comune di Vernante (Cuneo)

Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Ai sensi della legge regionale 28 marzo 95 n. 46 s.m.i., è stato emanato, con decorrenza 19 Gennaio 2004, un bando di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta eventualmente disponibili nel territorio del Comune di Vernante.

Possono partecipare al bando, in conformità dell'art. 5 della L.R. n. 46/95 s.m.i, i cittadini che risiedono o che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale n. 38 della Regione Piemonte (Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Boves, Chiusa di Pesio, Demonte, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Moiola, Peveragno, Pietraporzio, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vinadio).

Possono inoltre concorrere i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia che svolgano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno 3 anni.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti e in distribuzione presso gli uffici dei predetti Comuni, dovranno essere presentate esclusivamente al Comune di Vernante Via Umberto I n. 87 entro le ore 12,00 di venerdì 19 marzo 2004, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato sino al 18 Aprile 2004.

Per informazioni Ufficio Tecnico Vernante Tel. 0171/920104 e-mail comune.vernante@isiline.it).

Vernante, 19 gennaio 2004

Il Sindaco

44

Comune di Viguzzolo (Alessandria)

Estratto deliberazione C.C. n. 29 del 28.11.2003 - Approvazione proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

(omissis)

Il Consiglio comunale

Vista la proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Viguzzolo ____ e rilevata l'opportunità di procedere alla formale sua adozione;

Con voti favorevoli n. 8 su 12 consiglieri votanti, astenuti quattro ____ motivando l'astensione dichiarando che si tratta di mero adempimento burocratico senza nessuna utilità e con dispendio di risorse

delibera

1. Di approvare la proposta di classificazione acustica del territorio del Comune di Viguzzolo ____ e costituita da:

- Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica del territorio di Viguzzolo;
- Tavola scala 1:5.000 - proposta di classificazione acustica del territorio comunale Fase II;
- Tavola scala 1:5.000 - proposta di classificazione acustica del territorio comunale Fase III;
- Tavola scala 1:5.000 - proposta di classificazione acustica del territorio comunale Fase IV;

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda all'espletamento della procedura prevista dall'art. 7 della L.R. 52/2000, per la pubblicazione e l'acquisizione dei pareri e delle osservazioni di legge.

45

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26 Maggio 2003, esecutiva: "Declassificazione strada Comunale reliquato stradale in Piazza Santanera"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1)) Di declassare ed acquisire al patrimonio disponibile del comune, (omissis), il tratto di strada comunale risultante al Fg. n. 7 mappale n. 1388 di mq 170 senza reddito individuato come strada comunale a servizio della ferrovia, (omissis);

2) Di sdemanializzare e cancellare detto relitto stradale dall'elenco delle strade comunali;

(omissis)

4) Di alienare il predetto mediante trattativa privata.

46

Istituto di Assistenza e Beneficienza Abbà Degiovanni Soleri di Castelletto di Busca (Cuneo)

Estratto di avviso di asta pubblica

In esecuzione alla delibera del C.D.A. n. 8 del 29/12/03, si terrà nella sede del Comune di Busca il giorno 5/3/04 alle ore. 11,00 l'Asta Pubblica per la vendita dei seguenti terreni di proprietà dell'Ente

Lotto n. 1, terreno sito nel Comune di Busca

Partita n. 2302 - Fg. 31 Mapp. 160 di mq. 15.314

Prezzo a base d'Asta a corpo euro. 72.000,00

il bene in oggetto di vendita non è libero da vincoli di affitto fino al 31/12/2005.

LOTTO n. 2, terreno sito nel Comune di Busca

Partita n. 2302 Fg.-3I Mapp. 162 di mq 17,612

Prezzo a base d'asta a corpo euro 85.744,00

il bene in oggetto di vendita non è libero da vincolo di affitto fino al 31/12/2005.

Lotto n. 3, terreno sito nel Comune di Busca
Partita n. 2302 Fg. 41 Mapp. 105 di mq. 17.250
Prezzo a base d'asta a corpo euro 85.100,00

il bene in oggetto di vendita non è libero da vincolo di affitto fino al 31/12/2005.

L'Asta si terrà con il metodo di cui all'art. 73 lett. C) del regolamento di contabilità dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e secondo le procedure di cui all'art. 76 commi 1 2 3, e cioè con la presentazione di offerte segrete espresse in importi pari o superiori al prezzo a base d'asta per ogni singolo lotto e con aggiudicazione a favore dell'offerente che ha espresso il prezzo più vantaggioso per l'Ente, senza prefissione di alcun limite.

Le offerte devono pervenire inderogabilmente entro le ore 12 del 4/3/04 congiuntamente alla documentazione richiesta, esclusivamente a mezzo servizio postale, per raccomandata con ricevuta di ritorno in plico sigillato indirizzato a "Istituto di Assistenza e Beneficenza Abbà Degiovanni Soleri, Castelletto Busca, via Maddalena 73 12022 Busca (CN)" recante sul frontespizio la dicitura: "offerta per l'Asta pubblica del 5/3/04 lotto n."

La cauzione provvisoria è pari al 10% del prezzo a base d'asta. Tutti gli atti relativi all'Asta in oggetto sono in visione presso la sede dell'Ente, Fr. Castelletto via Maddalena n. 73 - 12022 Busca (CN) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.

Busca, 14 gennaio 2004

Il Presidente
Fausto Eandi

47

ENEL S.p.A. - Torino

Avviso di variante al progetto di ricostruzione di un tratto in cavo sotterraneo dell'impianto elettrico a 132000 Volt n. 2726/TO, "Leini - Rondissone" derivazione C1. Michelin - Iveco T 519, nel Comune di Torino, autorizzato con Determinazione n. 769 del 28.5.03

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

- che con inserzione n. 31, pubblicata sul B.U. n. 51, del 19/12/2002, si è data notizia della presentazione al Presidente della Giunta della Regione Piemonte della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricostruzione e all'esercizio di un tratto in cavo sotterraneo della linea elettrica a 132 kV "Leini - Rondissone" T. 519, derivazione cliente "Michelin - Iveco" nei Comuni di Torino e Borgaro T.se. (TO), a seguito della convenzione Regione Piemonte - ENEL S.p.A. rep. n. 6556 del 12.12.2001, finalizzata a favorire il recupero tecnico ambientale di zone dell'hinterland della provincia di Torino gravate dalla presenza di linee elettriche aeree AT.

- che in data 9/1/2004 è stato presentato il progetto di una variante al tratto dell'impianto elettrico sopra citato, in Comune di Torino;

- che l'elaborato tecnico aggiornato è depositato presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osser-

vazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Torino, 9 gennaio 2004

Responsabile del Centro Alta Tensione
Alberto Birga

48

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 95971 del 16/12/2003 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30.6.2001 alla Provincia di Asti dall'Az. Agr. Bagnasco F.lli per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere all'Az. Agr. Bagnasco F.lli la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 2,5 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

ART. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire

l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 16 dicembre 2003

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

49

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 96925 del 18/12/2003 T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 14. 6.2001 alla Provincia di Asti dalla Società F.lli Rovero snc di Rovero Franco & C. per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in comune di Asti ad uso civile

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Società F.lli Rovero snc di Rovero Franco & C. la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso civile (antincendio);

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 103,99 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 18 dicembre 2003

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

50

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 97725 del 22/12/2003 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 27.6.2001 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Cerrato Anna per derivazione d'acqua sotterranea da tre pozzi siti nei Comuni di Asti e Costigliole d'Asti (AT) ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Cerrato Anna la derivazione di acqua sotterranea da tre pozzi nei Comuni di Asti e Costigliole d'Asti (AT) per uso agricolo al servizio di 3 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare in-

quinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 22 dicembre 200

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

51

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 111 del 8/1/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 14. 6.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Cussotto Luciano per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere al Sig. Cussotto Luciano la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,50 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazio-

ni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 8 gennaio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

52

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 237 del 13/1/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 26.6.2001 alla Provincia di Asti dalla Sig.ra Pegoraro Pierina Silvana per derivazione d'acqua sotterranea da due pozzi siti in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Sig.ra Pegoraro Pierina Silvana la derivazione di acqua sotterranea da due pozzi nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 1 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 13 gennaio 2004

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

53

Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche ed Energetiche

Determinazione Dirigenziale n. 238 del 13/1/2004 - T.U. 1775/1933 - Domanda di concessione preferenziale presentata in data 31.5.2001 alla Provincia di Asti dal Sig. Mondo Natale per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito in Comune di Asti ad uso agricolo a bocca non tassata

Il Dirigente del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere di concedere al Sig. Mondo Natale la derivazione di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso agricolo a bocca non tassata al servizio di 0,60 ha di terreno;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 3,17 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

(omissis)

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

disciplinare

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

(omissis)

- L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

- Il concessionario si impegna ad apporre a propria cura e spese la targa con inciso il codice identificativo in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

(omissis)

- Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure ed a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Asti, 13 gennaio 2004

(omissis)

Il Dirigente del Settore Ambiente
Oreste Meschia

54

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 2176 in data 26 maggio 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 21 novembre 2002 dal Sig. Pella Annibale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta "Eurofili S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Eurofili S.r.l." (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in Comune di Valdengo (Fg. n. 12 - mappale n. 18), mo-

duli max. 0,01 e medi 0,001 d'acqua da utilizzare per scopi industriali (umidificazione ambienti di filatura), con restituzione di reflui di scarico in misura non apprezzabile dato il tipo di utilizzo.

Di accordare, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone corrispondente, in ragione di Euro 1.733,06 annui, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36 ed integrato dall'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, secondo le modalità stabilite dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2002 n. 20 e fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1152 di Rep. in data 21 novembre 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

55

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 3216 in data 24 luglio 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31 gennaio 2003 dal Sig. Bruno Schellino, in qualità di Socio Accomandatario della Ditta "Tintoria Industriale Pasteris di Schellino B. & C. Sas", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Tintoria Industriale Pasteris di Schellino B. & C. Sas" (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivazione di moduli max. 0,16 e medi 0,13 d'acqua dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di 2 pozzi ubicati in Comune di Occhieppo In-

feriore (foglio n. 9 - mappale n. 24 e 27), da utilizzarsi per scopi industriali, con restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Occhieppo Inferiore.

Di accordare, ai sensi dell'art. 23 - comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7 - comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dell'annuo canone di euro 1640,94 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di euro 1660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di euro 1688,86 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di euro 1.709,13 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1 gennaio 2003 dell'annuo canone di euro 1.733,06 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1189 di Rep. in data 31 gennaio 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

56

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 2177 in data 26 maggio 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 5 dicembre 2000 dal Sig. Giovanni Costenaro, in qualità di Presidente pro tempore del "Consorzio Acqua Potabile Frazione Ferrere di Valle San Nicolao", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi

della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acqua Potabile Frazione Ferrere di Valle San Nicolao", con sede in Valle San Nicolao, Frazione Ferrere, la variante alla concessione oggetto del D.P.G.R. 5 febbraio 1985 n. 916, per continuare a derivare moduli max. 0,05416 e medi 0,05326 d'acqua da un gruppo di 7 sorgenti di cui 4 ubicate in Comune di Valle San Nicolao e 3 ubicate in Comune di Bioglio, da utilizzarsi per scopi potabili, con obbligo di restituzione delle colature e dei reflui di scarico in parte nel Rio Vignolo ed in parte direttamente nel torrente Strona.

Di accordare, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la variante alla concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 e fino al 26 marzo 2011, data di scadenza dell'originaria concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari sia originario che aggiuntivo e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dell'annuo canone di Euro 273,49, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell'annuo canone di Euro 276,77 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell'annuo canone di Euro 281,48 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dell'annuo canone di Euro 284,86 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2003 dell'annuo canone di Euro 288,85 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, secondo le modalità stabilite dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2002 n. 20 e fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

57

Estratto del Disciplinare n. 1153 di Rep. in data 5 dicembre 2002

Art.1 - Richiamo alle condizioni contenute nel disciplinare principale

Poichè il presente disciplinare aggiuntivo integra e/o rettifica gli obblighi e le condizioni di cui al disciplinare principale n. 5997 di repertorio, sottoscritto in data 8 novembre 1993 presso il Servizio Regionale OO.PP. e Difesa del Suolo di Vercelli, si richiamano integralmente tutte le condizioni in esso contenute, con la precisazione che, nel caso in cui dette condizioni fossero in contrasto con quelle contenute nel presente, queste ultime sono da considerarsi prevalenti.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

58

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 2179 in data 26 maggio 2003

Il Dirigente del settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 dicembre 2002 dal Sig. Beretta Ezio, in qualità di titolare della presente concessione, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Beretta Ezio (omissis), la concessione di derivare dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di pozzo ubicato in Comune di Crevacuore, moduli massimi 0,008 e medi 0,002 d'acqua da utilizzare per scopi industriali fino al 14 febbraio 2001 e per scopi igienico-civili a decorrere dal 15 febbraio 2001, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Crevacuore.

Di accordare, ai sensi dell'art. 23 - comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7 - comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 del canone annuo di euro 1640,99 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di euro 1660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di euro 1688,86 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 15 febbraio 2001, data di variazione del tipo di utilizzo dell'acqua, del canone annuo di euro 101,33, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di euro 102,55, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1 gennaio 2003 del canone annuo di euro 103,99, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1155 di Rep. in data 4 dicembre 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Con-

cessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

59

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 4376 in data 30 ottobre 2002

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 marzo 2002 dal Sig. Reda Achille, in qualità di Presidente pro-tempore del

“Consorzio Acque Potabili Frazione Ormezzano di Valle Mosso”, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al “Consorzio Acque Potabili Frazione Ormezzano” (omissis), il rinnovo in sanatoria, con varianti, della concessione, già oggetto del D.P. n. 63.654, in data 23 novembre 1964, per poter continuare a derivare moduli continui 0,005 d'acqua da un gruppo di 4 sorgenti tributarie del bacino del torrente Venalba, ubicate in Comune di Mosso, da utilizzarsi per scopi potabili fino al 3 gennaio 2001 e per scopi domestici a decorrere dal 4 gennaio 2001, con obbligo di restituzione delle eccedenze e dei reflui di scarico parte nel Rio Tolera e parte nel torrente Venalba in Comune di Valle Mosso a valle degli abitati serviti;

Di accordare ai sensi dell'art. 23, comma. 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3 lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 29 settembre 1986, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 29 settembre 1986, dell'annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso, ai sensi della L. 1° dicembre 1981 n. 692; dal 1° gennaio 1990 dell'annuo canone di Euro 15,49, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1° gennaio 1994 dell'annuo canone di Euro 258,23, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1° gennaio 1997 dell'annuo canone di Euro 264,68, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 dell'annuo canone di Euro 269,45, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 dell'annuo canone di Euro 273,49, pari al minimo ammesso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 dell'annuo canone di Euro 276,77, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell'annuo canone di Euro 281,48, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 4 gennaio

2001 dell'annuo canone di Euro 101,33 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 dell'annuo canone di Euro 102,55 pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo conguaglio ai sensi della stessa normativa. Di stabilire che il canone annuo dovuto fino al 31.12.2000, relativo alla concessione, sarà imputato al Capo 7, Capitolo 2608, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per il relativo esercizio finanziario

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1086 di Rep. in data 20 marzo 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 16 gennaio 2004

Il Responsabile del servizio
Marco Pozzato

60

Provincia di Cuneo

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di porzione del complesso immobiliare ex Caserma Trevisan

E' indetta asta pubblica da esperirsi ex art. 73 lett. c) del R.D. 23. 5.1924, n. 827, per l'alienazione di porzione del complesso immobiliare ex Caserma Trevisan ubicato nell' area urbana del Comune di Bra, lungo le Vie Monte Grappa e Mercantini.

Prezzo a base d'asta Euro 1.926.000,00.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 1/3/2004.

Avviso integrale reperibile sul sito internet: www.provincia.cuneo.it o, in orario d'ufficio, presso il Settore Contratti - Corso Nizza n. 21 (tel. 0171/445248-telefax 0171/445459).

Cuneo, 13 gennaio 2004

Il Presidente
Giovanni Quaglia

61

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1176

Il Presidente

Vista la domanda in data 11.08.03 del signor Battisti Lorenzo, residente in Verzuolo via Lagnasco n. 74, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5646 in Co-

mune di Verzuolo per moduli 0,40 ad uso antibrina e moduli massimi 0,40 e medi 0,013 ad uso irriguo;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota n°52204 prot.6181/03/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Verzuolo, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Verzuolo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Verzuolo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12039 Verzuolo

Al signor Battisti Lorenzo Via Lagnasco n.74 12039 Verzuolo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 8.3.04 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Verzuolo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Verzuolo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il signor Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 13 ottobre 2003

Il Presidente
Giovanni Quaglia

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1189

Il Presidente

Vista la domanda del signor Migliore Carlo, residente in Verzuolo - Via Saluzzo n. 52, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5628 in Comune di Manta per moduli 0,50 per uso antibrina e moduli massimi 0,30 e medi 0,0125 ad uso irriguo;

Tenutoconto che la mancata risposta dell'Autorità di Bacino del fiume Po è stata considerata come parere positivo;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Manta, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Manta, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Manta.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12030 Manta

Al signor Migliore Carlo - Via Saluzzo n. 52 12039 Verzuolo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno ____ alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Manta; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Manta restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il signor Giovanni Battista Meineri.

Il Presidente
Giovanni Quaglia

Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche ed Energetiche
Ordinanza n. 1206

Il Presidente

Vista la domanda 20.6.2003 del signor Barale Andrea, residente in Verzuolo - Via Pomarolo n. 100, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5632 in Comune di Verzuolo per moduli massimi 0,50 ad uso anti-brina;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del fiume Po, rilasciato - ai sensi del D. L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota 43132 prot. 4595/3/MG;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Verzuolo, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n.30, e presso la Segreteria del Comune di Verzuolo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Verzuolo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di 12039 Verzuolo

Al signor Barale Andrea-Via Pomarolo n. 100 12039 Verzuolo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 8.3.04 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Verzuolo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Moretta restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi del 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il signor Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 22 dicembre 2003

Il Presidente
Giovanni Quaglia

64

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Determinazione n. 4275/2003 - Provincia di Novara - L.R. 40/98. Categoria progettuale n. 59 dell'allegato B2 - Progetto "Apertura di una cava di inerti", in località Ronco, in Comune di Paruzzaro, presentato dal Sig. Dott. Ing. Biesuz Vladi, Procuratore Speciale dell'Impresa INC General Contractor S.p.A., con sede in via Invorio n. 24/A - Torino - Interruzione del procedimento per ritiro dell'istanza da parte del proponente

Il Dirigente

(omissis)

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

determina

1. di prendere atto della nota presentata in data 12.12.2003 da parte del Sig. Dott. Ing. Biesuz Vladi, Procuratore Speciale dell'Impresa INC General Contractor S.p.A., con sede in Via Invorio n. 24/a - Torino, di ritiro dell'istanza di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'oggetto e di disporre pertanto l'interruzione del procedimento in corso;

2. di inviare la presente Determinazione a tutti gli Enti presenti in Conferenza e al Proponente nonché di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Provincia di Novara;

3. avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto;

4. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al 3° Settore Dipartimentale - Ufficio V.I.A. per i conseguenti adempimenti.

(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determinazione N. 4275/2003 del 18.12.2003 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - C.so Cavour n. 2 - 28100 Novara.

65

Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 922-308627 del 15/12/2003

1) Salvi i diritti dei terzi la SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l. con sede in Milano Via Caldera n. 21 (omissis), subentra alla ditta GS S.p.A. via Caldera n. 21 - Milano ed è riconosciuta titolare dell'utenza di cui alla D.G.P. n. 212-80864 del 21/3/2003 relativa alla concessione di derivazione di acqua sotterranea ad uso autolavaggio in Comune di Burolo in misura di mod. medi 0,019;

2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla citata D.G.P. n. 212-80864 del 21/3/2003;

2) L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della SSC Società Sviluppo Commerciale S.r.l. (omissis)

66

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 919-330448 del 15.12.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 919-330448 del 15.12.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al sig. Fassino Domenico (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Malone in Comune di Chivasso in misura di l/sec max 30 e medi 19 per irrigare Ha 16,27 di terreni in Comune di Chivasso nel periodo aprile-settembre senza restituzione (prelievo con pompa mobile da trattrice);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31.1.1997 subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 21.11.2003

“(omissis)

Art. 10 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 1007 litri/sec.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

67

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 921-330473 del 15.12.2003

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell' art 23 del DPGR 29.7.2003 n 10/R dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 921-330473 del 15.12.2003:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell' acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al . sig. Chiodo' Fiorio Tin Antonio (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal T. Germanasca in Comune di Massello in misura di litri/sec max e medi 1 per produrre sul salto di mt 20 la potenza nominale media di kw 0,20 con restituzione nello stesso corso d'acqua e nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.6.1998. subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29.10.2003:

“(omissis)

Art. 9 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 20 l/sec (20 l/sec dal 1.1.2005 valore derogato).

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

68

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. 15 gennaio 2004, n. 24 - Organizzazione “A.V.I.S. Provinciale del Verbano Cusio Ossola” con sede in Verbania (VB), Via De Marchi n. 16 - Iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Organismi di collegamento e coordinamento

Il Dirigente

(omissis)

determina

di iscrivere l'Organizzazione "A.V.I.S. Provinciale del Verbano Cusio Ossola" con sede in Verbania (VB), Via De Marchi n. 16 nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Organismi di collegamento e coordinamento quale articolazione locale autonoma dell'A.V.I.S. Associazione Volontari Italiani del Sangue Nazionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del settore
Alberto Folli

69

Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Servizio Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale n. 45639 del 10.11.2003

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15.10.2003, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Sogin Centrale Nucleare di Trino, con sede in S.S. 31 bis del Comune di Trino (omissis), la concessione di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di quattro pozzi, in Comune di Trino di mod. massimi 0,17 e medi 0,17 d'acqua da utilizzare per scopi industriali.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di euro 2.160,54 pari a euro 12.709,09 al modulo ai sensi dell'art. 18 della Legge 5.1.1994 n. 36 ed a termini della determinazione della Direzione regionale della Pianificazione delle Risorse Idriche n. 430 del 17.10.2002, salvo i successivi aggiornamenti previsti dall'art. 3 del D.M. 25.2.1997 n. 90.

4) Di stabilire che il canone annuo relativo alla suddetta concessione dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.za Castello, 165 - Torino, oppure sul c/c bancario n. 10/395258, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Istituto San Paolo IMI di Torino, Via Garibaldi 2 - 10122 Torino, codice ABI 01025, codice CAB 01100 con la causale "Canoni per l'uso delle acque pubbliche" e l'indicazione del numero della pratica.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

6) Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche" e l'indicazione del numero della pratica.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, della strada ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore Pianificazione
Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

70

Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione Attività Estrattive

Istanza di riduzione di area della concessione mineraria per minerali di ferro, rame ed associati denominata "Traversella" nel territorio del Comune di Traversella

Il Direttore Regionale dell'Industria rende noto che il Comune di Traversella, con sede in Traversella (C.a.p. 10080) - Provincia di Torino, in persona del Sindaco, Signor Bruno Biava, ha chiesto - con istanza in data 27/11/2003 - la riduzione di area della concessione mineraria per minerali di ferro, rame ed associati denominata "Traversella" nel territorio del Comune di Traversella.

La domanda - con i relativi allegati - sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Traversella per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 29 gennaio 2004.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate alla Segreteria del Comune sopra indicati durante il periodo di pubblicazione dell'istanza.

Torino, 9 gennaio 2004

Il Direttore regionale industria
Giuseppe Benedetto

71

S.I.R.V. S.r.l. Società Idroelettrica Rio Vova - Premia (Verbania Cusio Ossola)

Avviso per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15KV nel Comune di Premia (VB)

Visto l'art. 3 L.R. 26/4/84, n. 23

si rende noto

Che in data 12/1/2004, è stata presentata domanda al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15kV nel comune di Premia (VB).

Con la stessa domanda è stato richiesto a termini dell'art. 9 della L.R. 26/4/84 n. 23 che l'autorizzazione dell'impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Domodossola, via Romita 13 bis, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per effetti dell'art. 4 della L.R. 26/4/84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Premia, 12 gennaio 2004

Il Richiedente

72

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Gavi (Alessandria)

Avviso di avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della L.R. 20.10.2000 n. 52

Il Responsabile del servizio tecnico

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000 ed in particolare l'art. 7;

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 20/11/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la proposta di classificazione acustica del territorio comunale di Gavi.

Gli elaborati della proposta di zonizzazione acustica, costituiti da:

Relazione descrittiva;

Tav. 1:10.000 Fase II;

Tav. 1:10.000 Fase III;

Tav. 1:10.000 Fase IV;

Tav.1:2000 Fase IV Centri abitati

sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale dal 29.1.2004 e sono disponibili per 30 giorni per l'esame da parte di chiunque risulti interessato.

I soggetti interessati potranno prenderne visione e presentare osservazioni e proposte sulla proposta di classificazione acustica, al Comune ed alla Provincia di Alessandria entro i successivi 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione dell'avvio della procedura, e cioè dal 28-2-2004 al 27-4-2004.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90 e s.m.i. si informa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Pierpaolo Bagnasco.

Gavi, 29 gennaio 2004

Il Responsabile del servizio tecnico
Pierpaolo Bagnasco

Comune di Lessolo (Torino)

Avvio procedura di approvazione classificazione acustica

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 - "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

rende noto

Che in data odierna si avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale. Gli elaborati della proposta di classificazione acustica del territorio comunale, adottati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.9.2003, sono disponibili per l'esame da parte del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 20.1.2004 al 19.2.2004, viene reso noto anche tramite pubblicazione sul B.U.R., entro 60 giorni dal 19.2.2004 ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia proposte e osservazioni.

Lessolo, 20 gennaio 2004

Il Sindaco
Valter Caffaro

Comune di Montiglio Monferrato (Asti)

Avvio procedura di approvazione classificazione acustica del territorio comunale (art. 7, L.R. n. 52/2000). Approvazione proposta

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 52/2000 e s.m.i.;

Avvisa

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/03 è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale;

Che gli elaborati della proposta di classificazione acustica del territorio comunale sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni a decorrere dal 29/1/04.

Durante il periodo di deposito, chiunque può prenderne visione nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 13,00.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1°, della L.R. n. 52/2000, nei successivi 60 (sessanta) giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune e alla Provincia di Asti proposte ed osservazioni, per iscritto, in duplice copia. Montiglio Monferrato, 20 gennaio 2004

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Maggiorino

Comune di Moretta (Cuneo)

Classificazione acustica del territorio comunale (art. 7 L.R. 20.10.2000 n. 52)

Il Responsabile dell'area Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, della L.R. 20.10.2000 n. 52 avvisa che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16 dicembre 2003 è stata ultimata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale sono depositati in libera visione presso

l'Ufficio Tecnico Comunale e pubblicati per estratto all'Albo Pretorio dal 14 gennaio 2004 al 14 febbraio 2004, compresi i festivi, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00; nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

Moretta, 14 gennaio 2004

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Roberto Mina

Comune di Oviglio (Alessandria)

Avviso di deposito della procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale (art. 7 L.R. 52/2000)

Il Responsabile del Servizio Tecnico

rende noto

Che in data odierna è stata avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale con la trasmissione alla Provincia di Alessandria ed ai Comuni limitrofi degli atti costituenti la proposta di classificazione acustica e della delibera del Consiglio Comunale n. 29 in data 29.12.2003 di approvazione degli stessi.

Eventuali osservazioni o proposte possono essere presentate all'Amministrazione Comunale ed alla Provincia di Alessandria da ogni soggetto interessato entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'avvio della procedura di approvazione della classificazione acustica.

Nel suddetto periodo gli atti costituenti la proposta di classificazione acustica e la deliberazione del Consiglio Comunale sono disponibili alla visione del pubblico presso gli Uffici Comunali nei giorni e negli orari d'ufficio.

Oviglio, 2 gennaio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marco Pavesio

Comune di San Ponso (Torino)

Avviso proposta di zonizzazione acustica

Si avvisa che è stata avviata la procedura di approvazione della proposta di classificazione acustica del territorio comunale prevista dalla L.R. N. 52/00.

Gli elaborati dalla proposta sono depositati, presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la visione da parte del pubblico dal giorno 20.1.2004 al giorno 18.2.2004.

L'avviso integrale verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per lo stesso periodo ed entro i successivi 60 giorni dall'avvio della procedura ogni soggetto interessato può presentare al Comune ed alla Provincia di Torino proposto ed osservazioni in merito.

San Ponso, 20 gennaio 2004

Il Segretario comunale
Umberto Bovenzi

Comune di Vaprio D'Agogna (Novara)

Avviso della procedura della classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Vista la relazione tecnica e gli elaborati contenenti la proposta di zonizzazione acustica adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.11.2003;

Vista la Legge Regionale 20/10/2000, n. 52;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 6/8/2001, n. 85-3802

avvisa

Che sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Vaprio D'Agogna, la relazione tecnica e gli elaborati relativi alla proposta di zonizzazione acustica per l'esame da parte del pubblico.

Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni e sarà pubblicato sul B.U.R.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Vaprio D'Agogna ed alla Provincia di Novara proposte ed osservazioni.

Entro 120 (centoventi) giorni dall'avvio della procedura, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

Vaprio D'Agogna, 15 gennaio 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Antonella Amarilli

Comune di Venaria Reale (Torino)

Legge 241/1990 Artt. 7 e 8 - Comunicazione di avvio del procedimento espropriativo di terreno sito in Venaria Reale a Catasto Foglio 23 particella 289/parte (ex 76) - Progetto: Lavori di recupero e valorizzazione di Piazza Vittorio Veneto

Il Comune di Venaria Reale, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, degli artt. 4 e 5 della Legge 2359/1865 e degli artt. 10 e 11 della Legge 865/1971, nella qualità di Ente espropriante delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori sopra specificati, comunica alle seguenti Ditte, l'avvio del procedimento espropriativo dell'immobile identificato al Catasto Terreni di questo Comune al Foglio 23 particella 289/parte, per una superficie di circa mq. 53,00 di occupazione temporanea e mq. 53,00 di esproprio:

- Studio Effebe s.a.s. di Badulato Franco & C., Via Picco n. 3 10078 Venaria Reale (TO) - in qualità di amministratore legale rappresentante del Condominio di Via Mensa n. 2 - 10078 Venaria Reale (TO);

- Catania dott. Giuseppe, (omissis), in qualità di proprietario posto auto privato.

- Demarchi Arch. Paolo, (omissis), in qualità di proprietario posto auto privato.

- Perucca Massimiliano, (omissis), in qualità di proprietario posto auto privato.

Comune di Visone (Alessandria)

Classificazione acustica del territorio comunale

Si rende noto che ai sensi del 1° comma art. 7 L.R. 52/2000 in data 29/1/2004 verrà avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale.

L'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica è disponibile all'esame da parte del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale dal 29/1/2004 al 27/2/2004.

Il Responsabile servizio tecnico comunale
Mauro Canepa

Comune di Vespolate (Novara)

Proposta di zonizzazione acustica - Avvio procedura

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Visto l'art. 7 della L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000

avvisa

- che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 29 del 30.9.2003 ha accolto la Proposta di zonizzazione acustica;

- che i relativi atti sono pubblicati, per estratto, all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi dal 29.01.2004;

- che congiuntamente alla pubblicazione in Albo Pretorio, i relativi atti sono depositati presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi in libera visione in orari di ufficio,

- che entro i successivi 60 giorni, per cui dal 29.01.2004 al 29.03.2004, ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune di Vespolate e alla Provincia di Novara proposte e osservazioni;

- che entro 120 giorni dall'avvio della procedura, per cui dal 29.01.2003 al 29.5.2004 la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e, proposte.

Vespolate, 29 gennaio 2003

Il Responsabile del Servizio
Piero Ferrini

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Maira nel Comune di Cavallerleone. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 16 Dicembre 2003 il Sig. BONETTO Filippo, (omissis), in qualità di Amministratore Unico della società EUROCOM S.r.l., con sede legale in Racconigi, Piazza Carlo Alberto 14 - (prot. generale di ricevimento n. 64425 in data 16.12.2003; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 17.12.2003 con n. ord. 22/VAL/2003) ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Maira nel Comune di Cavallerleone.

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Padania", pubblicato in data 6.12.2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previ-

sto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di centrale idroelettrica "Ex Bianchi di Roascio" in località Tetti Camosci nel Comune di Dronero. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 29 Dicembre 2003 il Sig. Pejrone Francesco, (omissis), in qualità di presidente della Falci S.p.A., con sede legale in Dronero, Via Cuneo 3/5/7, - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di centrale idroelettrica "Ex Bianchi di Roascio" in località Tetti Camosci nel Comune di Dronero - (prot. generale di ricevimento n. 66693 in data 29.12.2003; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 3.12.2003 con n. ord. 23/VAL/2003).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 23.12.2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Fiume Toce, localizzato in Comune di Premia, località Pian di Pissaro e frazione Cristo. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 5/1/2004 la Sig.ra Savio Angela, (omissis), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto "Progetto per la costruzione di un impianto idroelettrico sul Fiume Toce, localizzato in Comune di Premia, località Pian di Pissaro e frazione Cristo", allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura VIA presentata alla Provincia del V.C.O. al n. 106 del Registro dei Progetti Depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudio Giannoni Tel. 0323/4950252.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio
Claudio Giannoni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Comunicazione di Avvio del procedimento per la realizzazione di itinerari ciclabili nel territorio di Druogno e Santa Maria Maggiore - tratto S. Maria Maggiore - Cà Turbin

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. n. 327 del 8.6.2001 e s.m.i., si rende noto che con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Maria Maggiore n. 21 del 27.9.2003 e Deliberazione del Consiglio Comunale di Druogno n. 30 del 24.11.2003 i P.R.G.C. sono stati modificati, inserendo il tracciato delle nuove piste ciclabili di cui al Progetto Interreg IIIA Italia - Svizzera 2000 misura 2.3: collegamento treno e bici Domodossola - Locarno per la realizzazione di itinerari ciclabili nel territorio di Druogno e Santa Maria Maggiore - tratto S. Maria Maggiore - Cà Turbin.

2. Responsabile del Procedimento è l'Arch. Luigi Formoso.

3. I proprietari hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti depositati presso le Segreterie dei Comuni di Druogno e Santa Maria Maggiore, presentando memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro e non oltre il 20 febbraio 2004.

Il Responsabile del procedimento
Luigi Formoso

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. 27/94. Completamento condotte fognarie consortili 1° lotto - 1° stralcio, per n. 4 attraversamenti in subalveo (Rio Canale - Rio Anima Nera - Rio Caudano Rio Canale), in Comune di Monteu Roero fraz. Tre Rivi

Data di avvio: 15.12.2003

N. protocollo dell'istanza: 55367

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. 27/94. Realizzazione di muro in calcestruzzo armato lungo la sponda sinistra del Rio Salet, tratto di circa 17 m., in Comune di Vernante

Data di avvio: 15.12.2003

N. protocollo dell'istanza: 55364

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico C.so Kennedy, 7 bis Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Calro Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13)- Oggetto del procedimento: Comune di Cossano Canavese (TO) - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo ubicato in Comune di Caravino che alimenta l'ac-

quedotto convenzionato fra i Comuni di Cossano Canavese, Caravino, Settimo Rottaro e Vestignè - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 9/1/2004

n. di protocollo dell'istanza: 132

n. assegnato: 273

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione Delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel. 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Progetto della variante nel tratto urbano della linea ferroviaria Novara Domodossola compreso tra il Km. 34+552,60 e il Km. 37+799,40 - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 19/12/2003 la Soc. RFI S.p.A. - Rete ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in Torino, via Sacchi, 1, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto della "variante nel tratto urbano della linea ferroviaria Novara Domodossola compreso tra il Km. 34+552,60 ed il Km. 37+799,40", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica - L.R. 40/98 è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Qualora il procedimento non venga concluso nei termini sopra riportati, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Liviana Di Stilo (tel. 011/4324745), funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore Programmazione e Interventi sui settori commerciali

Realizzazione centro commerciale nel Comune di Galliate (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 15.1.2004 la Società Geomark S.r.l. con sede in Corso Regina Margherita n. 99 - Torino, su incarico e per conto della Società Promogeco S.r.l. con sede in Leinì (TO) Via Valletta n. 1, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Realizzazione di Centro Commerciale Classico" in Comune di Galliate (NO), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 612 in data 15.1.2004) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Direzione Industria

Avvio di procedimento e Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Art. 10 della l.r. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA del progetto presentato dalla Società Nuova Cives S.r.l. concernente il rinnovo della concessione mineraria per Olivina denominata "Bric Carlevà", nei Comuni di Vidracco (TO), Castellamonte (TO) e Baldissero Canavese (TO) e contestuale procedimento di valutazione d'incidenza dal SIC IT 11100013 "Monti Pelati e Torre Cives"

In data 30.12.2003 la Società Nuova Cives S.r.l. con sede legale in via Paleocapa, 11/9 - Savona, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della l.r. 40/1998, relativamente al progetto "Rinnovo della concessione mineraria per Olivina denominata "Bric Carlevà", localizzato in località Crose, nel territorio del Comune di Vidracco (TO), ricadente totalmente all'interno del Sito di importanza comunitaria (SIC) IT 11100013 "Monti Pelati e Torre Cives", allegando gli elaborati richiesti dall'art. 10, comma 1 della legge stessa, unitamente a quanto richiesto dalla DGR 16/R del 16.11.2001 in materia di valutazione di incidenza.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, in Torino (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione dei procedimenti inerenti la Fase di verifica e contestuale valutazione d'incidenza è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Luigi Vigliero - tel. 011/432.2589 - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'ing. Vito Colonna - tel. 011/432.2154 del medesimo Settore.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni.

Il Direttore regionale
Giuseppe Beneditto

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Progetto "S.S. 28 del Colle di Nava - Lavori di costruzione della variante tra Pieve di Teco e Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana". Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/1998 nonché ex art. 3 del D.Lgs 190/2002

In data 10.11.2003 l'ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Liguria, con sede in Genova, Via Savona n. 3, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale la domanda di avvio della Fase di

Verifica della procedura di VIA, di cui all'art. 10 della L.R. 40/1998, relativa al progetto "SS. 28 del Colle di Nava - Lavori di costruzione della variante tra Pieve di Teco e Ormea con traforo di valico Armo-Cantarana", provvedendo contestualmente al deposito di copia degli elaborati progettuali presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, Torino.

In data 21.01.2004, con nota prot. n. 602/26/2004, l'ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Liguria ha trasmesso il progetto di che trattasi alla Direzione regionale Trasporti per richiedere l'avvio delle procedure necessarie all'espressione del parere di competenza, precisando che il medesimo rientra tra quelli previsti dal D.Lgs. 190/2002.

Con la D.G.R. n. 68-7676 dell'11.11.2002 la Giunta regionale ha assegnato alla struttura flessibile SETIS (Segreteria Tecnica Infrastrutture Strategiche, istituita con D.G.R. 122-12910 del 14.10.1996 e rinnovata con D.G.R. 24-28584 del 15.11.1999) la gestione di tutte le procedure di competenza regionale previste dalla L. 443/2001 e dai decreti di attuazione della stessa per le infrastrutture strategiche.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, Torino e presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore n. 23, Torino (con orario di apertura: 9,30 - 12,30), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito progetti regionale o al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento designato con D.D. n. 21/26 del 22.01.2004 è l'Ing. Enzo Gino, Responsabile di una struttura flessibile all'interno della Direzione Trasporti per l'attuazione di progetti di rilevanza strategica (tel. 011/4324630).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Enzo Gino

Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto Potenziamento e riqualificazione della pista da sci agonistica "Mullero" nel Comune di Alagna Valsesia (VC), presentato dal Comune di Alagna Valsesia, categoria progettuale 24 dell'All. B1-Pos.2/VER/2004. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40

In data 13 gennaio 2004 Giulio Axerio, in qualità di Sindaco del Comune di Alagna Valsesia, ha depositato

presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto Potenziamento e riclassificazione della pista da sci agonistica "Mullero", sita si nel Comune di Alagna Valsesia (VC), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R.40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Arch. Marzia Baracchino, Dirigente responsabile di progetto della Direzione Turismo Sport Parchi,).

Per informazioni sullo stato delle procedure in argomento il funzionario incaricato è l'Ing. Giuseppe Borgogno della stessa Direzione Turismo (tel. 011.432.3205).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del procedimento
Marzia Baracchino

Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport Parchi

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - Progetto "Sistemazione della Pista da sci Bocchetta delle Pisse - Alagna, impianto di innevamento programmato e bacino idrico per innevamento" nel Comune di Alagna Valsesia (VC), presentato dalla Società Monterosa 2000 spa - categoria progettuale 24 dell'allegato B1 Pos.1/Ver/2004. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40

In data 13 gennaio 2004 Guido Creola, in qualità di Presidente della Monterosa 2000 spa, con sede in Alagna Valsesia, Fraz. Bonda, n.7, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Sistemazione della Pista da sci Bocchetta delle Pisse - Alagna, impianto di innevamento programmato e bacino idrico per innevamento" da localizzarsi nel Comune di Alagna Valsesia (VC), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R.40/1998.

Le opere in progetto rientrano nel Piano degli interventi inerenti l'ambito provinciale vercellese", stralcio

del Programma Regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ex art. 21 della legge 166/2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto, in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'Arch. Marzia Baracchino, Dirigente responsabile di progetto della Direzione Turismo Sport Parchi (tel. 011.432.2431).

Per informazioni sullo stato delle procedure in argomento il funzionario incaricato è l'Ing. Giuseppe Borgogno della stessa Direzione Turismo (tel. 011.432.3205).

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del procedimento
Marzia Baracchino

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente:

_____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.